



Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
SERVIZIO V

Prot. n. vedi intestazione digitale
Class 34.28.10 / Faso. 97/2021

**AL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA**
Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e
la qualità dello Sviluppo (CreSS)
Divisione V – Sistemi di Valutazione Ambientale
CRESS@pec.minambiente.it

**AL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA**
Dipartimento per l'Energia e il Clima
Direzione Generale Infrastrutture e
Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari
dgisseg.div07@pec.mise.gov.it

AL MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA
Al Ministero della transizione ecologica
Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale
VIA e VAS
ctva@pec.minambiente.it

Oggetto: [ID_VIP: 5823] VAS – Valutazione Ambientale Strategica relativa al Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI).

Autorità Proponente/Procedente: Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari

Fase di consultazione preliminare (Scoping) ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.
Osservazioni del Ministero della Cultura.

e, p. c. Al Servizio II -
N.D.G.

mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it

e, p. c. Al Servizio III -
N.D.G.

mbac-dg-abap.servizio3@mailcert.beniculturali.it

Con riferimento all'oggetto, si prende atto che l'allora Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari, in qualità di Autorità Procedente/Proponente, con nota prot. n. 4248 del 11/02/2021, ha dato formale avvio alla fase di consultazione preliminare (Scoping) nell'ambito della procedura di VAS statale attinente al **Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI)** – da ora in avanti denominato “Piano” – ai sensi dell'art.13, comma 1, del D.Lgs. n.152/2006 e s.m.i.

La suddetta nota di avvio è stata trasmessa contestualmente a tutti gli Uffici territoriali del MiC, in quanto individuati dal Proponente/Procedente quali soggetti con competenze ambientali (SCA).

Con successiva nota prot. n. 15875 del 16/02/2021, l'allora Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, quale Autorità Competente per le VAS di livello statale, ha comunicato il proprio formale assenso alla procedibilità dell'istanza.

Con ulteriore nota prot. n. 41471 del 21/04/2021, il Ministero della Transizione Ecologica-Direzione Generale per la Crescita Sostenibile e la Qualità dello Sviluppo, ha inoltrato un documento integrativo relativo ai “*Possibili criteri ambientali/sociali/economici per la determinazione delle aree idonee e non idonee di cui al PiTESAI*” ed un altro documento relativo al “*Sistema Informativo PiTESAI – Livelli Informativi: prima caratterizzazione*”.

Questa Direzione Generale, con nota prot. n. 13993 del 27/04/2021, ha trasmesso i suddetti documenti integrativi agli Uffici territoriali del MiC al fine di acquisirne eventuali osservazioni.



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SERVIZIO V “TUTELA DEL PAESAGGIO”

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AR

Il Piano, come descritto nella documentazione allegata all'istanza, rappresenta uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare le aree dove sarà possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile. Il PiTESAI dovrà tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza sulle coste.

Nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.36 del 12 febbraio 2019 è stata pubblicata la Legge 11 febbraio 2019, n. 12 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione".

L'art. 11-ter della stessa prevede l'adozione del Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) e la rideterminazione dei canoni previsti dall'articolo 18 del Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 625.

Tra gli elementi principali introdotti dall'art. 11-ter vi sono i seguenti:

- tutte le attività di prospezione, esplorazione e ricerca di idrocarburi a terra e a mare vengono sospese con una moratoria di 18-24 mesi. Precisamente, fino all'adozione del Piano, i procedimenti amministrativi per il conferimento di nuovi permessi di prospezione e di ricerca di idrocarburi sono sospesi, così come sono sospesi i permessi già in essere, sia per aree in terraferma che in mare, con conseguente interruzione delle relative attività. La sospensione non riguarda le istanze di concessione di coltivazione già presentate né le attività di coltivazione in essere;
- entro 18 mesi, con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con l'intesa della Conferenza Unificata, è approvato il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), al fine di individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse; (... ..)

Come illustra il Rapporto preliminare riferito al Piano, i punti di partenza dello scenario di medio-lungo termine per una transizione energetica sostenibile delle aree idonee sono riferibili alle situazioni del quadro internazionale ed europeo avvenute nel 2015, che hanno creato gli indirizzi per un pianeta più prospero, pulito e centrato sulle persone.

Assume pertanto particolare importanza il rispetto, anche per l'Italia, dell'obiettivo di sostenibilità – "Obiettivo 7" di :

- garantire entro il 2030 accesso a servizi energetici che siano convenienti, affidabili e moderni;
- aumentare considerevolmente entro il 2030 la quota di energie rinnovabili nel consumo totale di energia;
- raddoppiare entro il 2030 il tasso globale di miglioramento dell'efficienza energetica;
- accrescere entro il 2030 la cooperazione internazionale per facilitare l'accesso alla ricerca e alle tecnologie legate all'energia pulita – comprese le risorse rinnovabili, l'efficienza energetica e le tecnologie di combustibili fossili più avanzate e pulite;
- promuovere gli investimenti nelle infrastrutture energetiche e nelle tecnologie dell'energia pulita, implementare entro il 2030 le infrastrutture e migliorare le tecnologie per fornire servizi energetici moderni e sostenibili, specialmente nei paesi meno sviluppati, nei piccoli stati insulari e negli stati in via di sviluppo senza sbocco sul mare, conformemente ai loro rispettivi programmi di sostegno.

La fase preliminare della procedura di VAS è finalizzata a verificare, sin dalle prime fasi dell'attività di elaborazione del Piano, gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano stesso ed a stabilire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale che accompagnerà la proposta di Piano.

Pertanto, per quanto attiene alle competenze del MiC, è stata focalizzata l'attenzione sulle implicazioni che la definizione degli obiettivi che verranno indicati nel Rapporto Ambientale potrà generare sui beni paesaggistici e culturali coinvolti, attraverso la verifica di ciò che è proposto nel Rapporto Preliminare: i criteri di approccio alla VAS, gli indicatori presi in considerazione, le fonti di reperimento dei dati, il quadro normativo preso a riferimento, le politiche ambientali di riferimento, la metodologia adottata dal proponente per l'analisi dei contesti territoriali e dei fattori di rischio naturale e antropico, la metodologia adottata per la necessaria verifica di coerenza con altri piani e programmi eventualmente interferenti con il Piano proposto, con particolare riferimento agli strumenti di pianificazione paesaggistica che, per norma, sono sovraordinati agli altri atti di pianificazione ad incidenza territoriale previsti dalle



AR

normative di settore,

Il Servizio II Scavi e Tutela del Patrimonio Archeologico di questa Direzione Generale, gli Uffici territoriali MiC e gli Uffici competenti in materia di paesaggio e beni culturali delle Regioni autonome, hanno espresso al riguardo osservazioni e suggerimenti, riportate di seguito, sui contenuti che il Rapporto Ambientale del Piano dovrà comprendere affinché siano tutelati, salvaguardati e valorizzati i beni suddetti e siano presi in considerazione alcuni parametri fondamentali, ai fini dell'attività di tutela, quali ad esempio i vincoli esistenti ed in itinere, le aree naturali protette e i siti UNESCO potenzialmente coinvolti, nonché le disposizioni di tutela degli strumenti di pianificazione paesaggistica attualmente vigenti o anche in fase di redazione e di previsione e i piani di gestione dei siti UNESCO.

I contributi del Ministero della Cultura, attraverso le proprie strutture centrali e periferiche, e degli Uffici competenti in materia di paesaggio e beni culturali delle Regioni e Province autonome, sono sottoelencati:

- Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio II Scavi e tutela del patrimonio archeologico, con nota prot. n. 14811 del 03/05/2021;
- Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio - Servizio III Scavi e tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico, con nota prot. n. 15469 del 07/05/2021;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, con nota prot. n.6470 del 30/04/2021;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino, con nota prot. n.7621 del 30/04/2021;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella, Novara, Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con nota prot. n.5744 del 06/05/2021;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, con nota prot. n.3957 del 07/05/2021;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'area metropolitana di Venezia e le Province di Belluno, Padova e Treviso, con nota prot. n. 13039 del 04/05/2021;
- Parco Archeologico dei Campi Flegrei, con nota prot. n. 2765 del 04/05/2021;
- Parco Archeologico di Ercolano, con nota prot. n. 1534 del 29/04/2021;
- Parco Archeologico di Pompei, con nota prot. n. 4071 del 06/05/2021;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, con nota prot. n. 2679 del 23/03/2021;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot. n. 9420 del 28/04/2021;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, con nota prot. n. 11070 del 03/05/2021;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, con nota prot. n. 4398 del 30/04/2021;
- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale, con nota prot. n. 3058 del 03/05/2021;
- Parco Archeologico dell'Appia Antica, con nota prot. n. 1338 del 05/05/2021;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza, con nota prot. n. 3553 del 26/04/2021;
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotone, con nota prot. n. 2137 del 06/05/2021;

OSSERVAZIONI E CONDIZIONI PER AMBITI REGIONALI E PROVINCIALI

Si riportano, di seguito, le osservazioni inerenti agli aspetti di tutela del patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), inviate dagli Uffici territoriali del MiC, Soprintendenze di settore e Parchi Archeologici, dagli Uffici competenti in materia di paesaggio e beni culturali delle Regioni e Province autonome, elencati per ambiti regionali, del Servizio II - Scavi e tutela del patrimonio archeologico e Servizio III, di questa Direzione Generale:

REGIONE CALABRIA

La **Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Cosenza**, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 3553 del 26/04/2021, osserva quanto segue:

< In riferimento all'oggetto e facendo seguito alla nota, pervenuta in data 04.03.2021 e assunta a prot. n. 1853-A del 05.03.2021, con la quale la Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari del Ministero dello Sviluppo Economico ha informato questo Ufficio dell'Avvio della consultazione sul



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

A 18

Rapporto Preliminare Ambientale fornendo il link per l'acquisizione della relativa documentazione, si comunica quanto segue.

PREMESSO che, come riportato nel Rapporto preliminare ambientale riferito alla procedura di cui trattasi, lo stesso "deve essere di supporto all'impostazione delle attività di analisi e valutazione specifiche che saranno oggetto del Rapporto Ambientale, delimitandone l'ambito, stabilendone la portata e le principali linee metodologiche";
CONSIDERATO che, come indicato nella nota prot. n. 4248 del 11.02.2021 della Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari del Ministero dello Sviluppo Economico, il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) rappresenta "uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare le aree dove sarà possibile svolgere o continuare o svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile";

VISTO l'art. 13, co. 1, del D. Lgs. 152/2006;

ESAMINATA la documentazione trasmessa;

questa Soprintendenza, con specifico riferimento al territorio e alle attività di competenza, ritiene di fornire le seguenti osservazioni.

Ai soli fini paesaggistici e monumentali:

Tenuto conto degli obiettivi del PiTESAI, si ritiene necessario fornire alcune specificazioni, finalizzate a orientare la predisposizione di un Rapporto Ambientale che tenga conto, nel valutare gli impatti delle scelte di piano sulle differenti componenti ambientali, delle specificità che caratterizzano il quadro normativo di riferimento, i valori, i fattori di sensibilità, le condizioni di fragilità del sistema-paesaggio e dei beni culturali, con particolare riferimento al territorio di competenza di questo Ufficio.

Occorre premettere, in primo luogo, che, ai fini di una migliore lettura dei dati relativi e dell'estensione, sul piano territoriale, dei beni culturali e di quelli paesaggistici, nonché di una immediata comprensione delle diverse attitudini e peculiarità che compongono, nell'insieme, il sistema-paesaggio, sarebbe utile l'inserimento, nel Rapporto Ambientale, di apposite mappe atte a integrare più livelli informativi, al fine di individuarne sovrapposizioni, interferenze e connessioni.

Ciò premesso, si specifica che quanto contenuto nel paragrafo "2.3.1. Indicazioni preliminari relative alla individuazione/definizione dei criteri ambientali e socio-economici" e nella tabella "2.3-3. Strati informativi per la definizione dei vincoli relativi in ambito terrestre" risulta essere particolarmente carente in relazione alle componenti ambientali di competenza di questo Ufficio, ancor più se si considera la particolarità del territorio regionale, al momento sprovvisto di Piano Paesaggistico ma regolamentato, nelle more dell'adozione dei Piani Paesaggistici d'Ambito, da un Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico. Quest'ultimo, approvato con O.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016, oltre a contenere un approfondito Quadro Conoscitivo del territorio regionale (fondamentale sia per la comprensione di valori e peculiarità delle diverse componenti del sistema-paesaggio locale che per l'integrazione delle molteplici disposizioni di tutela), fornisce specifici indirizzi per la gestione e lo sviluppo sostenibile del territorio, prescrivendo anche misure di salvaguardia per le aree sottoposte a tutela paesaggistica.

Pertanto, nel sottolineare l'importanza, tanto per la predisposizione degli aggiornamenti del Rapporto Ambientale, quanto per l'individuazione finale delle scelte di Piano, di tener conto di prescrizioni e indirizzi contenuti nel già citato QTRP, si riassumono di seguito le principali categorie di beni culturali e paesaggistici del territorio regionale:

- espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO (di cui all'art. 7-bis del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.);
- beni culturali, così come definiti ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela, così come definite ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.; - ambiti sottoposti a prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- immobili ed aree di notevole interesse pubblico, così come definiti dall'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e decretati ai sensi degli artt. 138 e ss. del medesimo D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- aree tutelate per legge, così come definite all'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- immobili ed aree sottoposti a tutela ai sensi di normativa previgente al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., così come indicato all'art. 157 del medesimo Decreto.

Ai beni come sopra individuati occorre aggiungere ulteriori contesti e beni sottoposti a forme di tutela da Leggi Regionali e dal medesimo QTRP sopra richiamato. Nello specifico si riportano di seguito:

- i beni identitari, tra cui le opere fortificate (torri costiere, castelli e cinte murarie di cui alla L.R. 12 aprile 1990, n. 23), i monumenti bizantini (di cui alla L.R. 12 aprile 1990, n. 23), le opere di archeologia industriale,



AR

- l'architettura rurale e del lavoro, l'architettura religiosa, i siti termali; tali beni e siti risultano elencati e catalogati nel Tomo I del QTRP e disciplinati dall'art. 6, co. 5, lett. O, E, F del Tomo IV del medesimo QTRP;*
- *geositi di cui alla tabella contenuta nel Tomo I del QTRP, soggetti alla disciplina specificata all'art. 6, co. 5, lett. A del Tomo IV del medesimo QTRP;*
 - *emergenze oromorfologiche, così come definite e disciplinate dall'art. 6, co. 5, lett. B del Tomo IV del QTRP; - insediamenti urbani storici di minor valore, di cui alla tabella contenuta nel Tomo I del QTRP;*
 - *aree di interesse naturalistico appartenenti alla Rete Natura 2000 (ZSC - Zone Speciali di Conservazione, ZPS*
 - *Zone di Protezione Speciale, SIN - Siti di Interesse Nazionale e SIR - Siti d'interesse Regionale), il cui elenco completo è contenuto nel Tomo III del QTRP; inoltre, specifiche discipline di tutela si applicano anche agli "intorni" di parchi, aree protette e siti Rete Natura 2000, così come indicato dall'art. 7, co. 2, lett. C del Tomo IV del QTRP.*

In un'ottica di mappatura a scala territoriale, presupposto fondamentale per l'individuazione delle aree idonee all'attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi, occorre tenere presente anche ulteriori prescrizioni contenute nel già citato Tomo IV del QTRP ai fini di una corretta salvaguardia, gestione, pianificazione, nelle more dell'adozione dei Piani Paesaggistici d'Ambito, di particolari contesti paesaggistici Si richiamano quindi prescrizioni, indirizzi e direttive contenuti:

- *nell'art. 10 per la disciplina di territori agricoli e boschivi;*
- *nell'art. 11 per la disciplina di ambiti costieri e marini;*
- *nell'art. 12 per la disciplina di fiumare e corsi d'acqua.*

La compresenza dei dati sopra richiamati, se acquisita al patrimonio conoscitivo della documentazione inerente la procedura di VAS di cui trattasi e se successivamente integrata nei livelli di approfondimento dei differenti contesti territoriali interessati dal PiTESAI, permetterà di predisporre una matrice informativa di partenza utile a chiarire al meglio vocazioni, valori e gradi di vulnerabilità degli ambiti di riferimento. Ciò, insieme all'individuazione di specifici indicatori da applicare alle componenti ambientali di competenza, potrebbe consentire una più facile individuazione di possibili impatti ed eventuali relative perdite di valore che le componenti paesaggio e patrimonio culturale potrebbero subire se interessate dalla localizzazione delle attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi. A tal proposito si ravvisa la necessità di rammentare che, in applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000), ratificata in Italia con la L. n. 14 del 2006 e in accordo a quanto stabilito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., il termine paesaggio "designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni". Pertanto, le azioni di salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio si applicano tanto ai contesti sottoposti a precise disposizioni di tutela quanto agli altri ambiti territoriali, persino quelli degradati. Alla luce di quanto richiamato, si ritiene quindi fondamentale tener conto di tutte i contenuti di valore, più o meno espressi, dei differenti ambiti paesaggistici interessati dal Piano, anche di quelli posti al di fuori delle perimetrazioni dei dispositivi di tutela. Ciò al fine di valutare, da un punto di vista olistico, i possibili impatti e/o le opportunità che, a più livelli e scale spaziali e temporali, le attività oggetto del Piano potrebbero apportare sui differenti contesti territoriali interessati.

Per quanto concerne fonti di tipo cartografico inerenti beni oggetto di tutela monumentale e paesaggistica si segnala la possibilità di consultazione online dei seguenti siti, che non sono da ritenersi esaustivi ai fini della mappatura globale di quanto in esame:

- *sito web SITAP di questo Ministero (<http://sitap.beniculturali.it/>);*
- *navigatore SIRV del portale cartografico della Regione Calabria (<http://pr5sit.regione.calabria.it/navigatore-sirv/index.html>).*

Per ciò che concerne i contenuti del capitolo "3.2. Descrizione dei possibili impatti ambientali delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione", si evidenzia la necessità di integrare il Rapporto Ambientale con un'approfondita analisi degli impatti potenziali sulle componenti ambientali di competenza di questo Ministero (paesaggio e beni culturali). In particolare, sebbene il documento indichi, come possibili impatti, l'alterazione/modificazione dei caratteri percettivi di un dato contesto paesaggistico e l'alterazione, modificazione, distruzione di altre componenti (quali vegetazione, fauna, biodiversità, ecosistemi, ecc.), si ritiene comunque fondamentale aggiungere livelli di dettaglio tali da mettere a sistema i fattori di impatto, direttamente o indirettamente connessi alle attività oggetto del Piano, e le corrispondenti trasformazioni, con eventuali perdite di valore, che particolari ambiti paesaggistici e/o contesti caratterizzati dalla presenza di beni culturali potrebbero subire dall'esercizio di tali attività. Nello specifico, tenuto conto della particolarità del territorio calabrese, caratterizzato in larga parte dalla sovrapposizione di contenuti storico-culturali e naturalistici e di condizioni di estrema fragilità geomorfologica e di elevata sensibilità (intesa come difficoltà ad assorbire i cambiamenti), si suggerisce di



considerare non soltanto le modifiche materiali e percettive degli ambiti di influenza del Piano ma anche eventuali diminuzioni/perdite di tutti quei valori identitari e/o immateriali legati spesso a usi consolidati del territorio e ritenuti parte integrante della sua narrazione (a titolo d'esempio si citano le tessiture agrarie, i sistemi di avvistamento/fortificazione, la rete di attraversamenti storici, le aree boschive, ecc.). Dovranno, quindi, essere presi in considerazione impatti ed effetti delle azioni previste dal PiTESAI sulle componenti paesaggio e beni culturali in un'ottica ampia, che comprenda sia gli effetti a breve termine che quelli a lungo termine (anche nella successiva fase di dismissione degli impianti) nonché quelli secondari, in vario modo connessi con le attività del piano, quelli permanenti e quelli temporanei ecc. A puro titolo esemplificativo, si suggerisce l'opportunità di utilizzare, come riferimento ai fini dell'individuazione, da un lato, di parametri di lettura dei fattori di rischio del paesaggio e, dall'altro, di indicatori di possibili alterazioni causate dalle attività previste dal piano, le indicazioni analitiche contenute nel D.P.C.M. 12.12.2005 che, sebbene riferite a strumenti di valutazione della compatibilità paesaggistica di singoli interventi, possono comunque fornire validi indirizzi per l'individuazione di indicatori e fattori di rischio del paesaggio.

Con riferimento al capitolo "4. Obiettivi generali di sostenibilità ambientale, pianificazione e programmazione pertinenti al PiTESAI" e alle tabelle di sintesi contenute nel paragrafo "4.1. Obiettivi ambientali di sintesi", si ravvisa la necessità di esplicitare gli obiettivi di sostenibilità legati alle componenti ambientali di competenza di questo Ministero, come desumibili dai riferimenti sovranazionali e nazionali inseriti, per le medesime componenti, nell'Allegato 2 del Rapporto Preliminare Ambientale. In particolare, si ritiene fondamentale, per il futuro aggiornamento del Rapporto, argomentare con maggiore accuratezza gli obiettivi ambientali di sintesi inseriti nella tabella dei beni culturali e paesaggistici, traendo spunto dalle Convenzioni, Direttive, Normative già contenute nell'elenco dell'Allegato 2. In particolare, si specifica che le citate Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000) e Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro, 2005) sottolineano l'importanza del paesaggio e del patrimonio culturale in relazione ai diritti e alle aspirazioni delle comunità locali e ciò implica la necessità di garantire adeguate forme di coinvolgimento e partecipazione di abitanti e autorità locali nei processi decisionali riguardanti le trasformazioni del territorio. Tale aspetto risulta quanto mai rilevante in relazione agli obiettivi del PiTESAI e alle ricadute ambientali, sociali, economiche che le attività oggetto del Piano potrebbero determinare sui diversi contesti territoriali coinvolti. Inoltre, poiché nel Rapporto Preliminare Ambientale si specifica che per quanto riguarda il livello regionale e interregionale l'analisi di coerenza prenderà a riferimento gli obiettivi di carattere generale contenuti nella normativa inerente ciascuna tipologia di piano e considerato che, per quanto riguarda gli ambiti di competenza di questo Ufficio, si esplicita il rimando alla normativa concernente i Piani Paesaggistici, si ribadisce la particolarità del territorio calabrese, attualmente sprovvisto di piano paesaggistico e dotato esclusivamente di QTRP, cui bisognerà in ogni caso riferirsi ai fini dell'analisi di coerenza del Piano di cui trattasi.

Per quanto riguarda il capitolo "5. Ambito territoriale e inquadramento ambientale" e, più specificatamente, il paragrafo "5.2.13. Caratteristiche dei beni culturali e paesaggistici", si ravvisa una trattazione parziale, esclusivamente riferita ai dati relativi al consumo di suolo. Si suggerisce, quindi, un ulteriore approfondimento atto ad evidenziare i fattori di sensibilità e le condizioni di criticità dei contesti sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 es.m.i. e, più in generale, del sistema-paesaggio, utilizzando indicatori e strumenti analitici specifici. A tal proposito si specifica che, per quanto riguarda il territorio calabrese, specifiche elaborazioni, in tal senso, sono state predisposte nell'ambito del Progetto Operativo Assistenza Tecnica (POAT) proposto dall'allora Direzione Regionale di questo Ministero in accordo con il Dipartimento Urbanistica Regionale e condotto dal Dipartimento DART della Facoltà di Architettura dell'Università degli studi G. D'Annunzio Chieti-Pescara in sinergia con un team del Ministero stesso. Gli esiti di tale progetto sono consultabili sul sito www.beniculturalicalabria.it e sono contenuti nel documento "La salvaguardia del paesaggio in Calabria: studio delle metodologie applicative e del complesso normativo specifico per i beni vincolati a supporto della pianificazione paesistica regionale" e nel relativo Atlante dei vincoli paesaggistici della Regione. Lo studio elaborato per il POAT analizza i diversi contesti regionali sottoposti a tutela paesaggistica evidenziandone le condizioni di criticità, i contenuti di valore, la classificazione dei suoli, gli elementi di interferenza, la presenza di aree compromesse o degradate, ecc. Le analisi condotte sono in parte confluite nel QTRP e, più specificatamente, nel Tomo III - Atlante degli APTR, cui si rimanda per eventuali ulteriori approfondimenti. La consultazione di tale documentazione potrebbe essere utile a fornire dati e strati informativi per una migliore analisi del contesto ambientale e, con riferimento agli obiettivi del PiTESAI, per l'accorta predisposizione delle scelte di localizzazione delle attività in esame. Infine, per ciò che concerne il capitolo "6. Scenario di riferimento", tenuto conto che gli immobili e le aree sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. sono considerati, nelle analisi del Rapporto Preliminare Ambientale, quali "vincoli relativi" ovvero "quali elementi di attenzione che per le loro



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

caratteristiche ambientali possono presentare particolari sensibilità alle attività minerarie upstream", si ravvisa la necessità, ai fini di una completa ed esaustiva definizione dello scenario di riferimento (così come indicato nel Rapporto trasmesso), di individuare una modalità di analisi dell'interferenza tra le attività oggetto del Piano e gli strati informativi relativi ai cosiddetti vincoli relativi. Questi ultimi, per le caratteristiche proprie in termini di tutela dei beni culturali e del paesaggio, non possono, a parere della Scrivente, essere ignorati, ancor più in quanto le trasformazioni che le attività oggetto del PiTESAI potrebbero apportare al sistema-paesaggio in generale determinerebbero, in ogni caso, una sicura alterazione dello stato dei luoghi con conseguenti, inevitabili impatti. L'analisi relativa allo scenario di riferimento, comprendente, quindi, anche i rapporti e le interferenze tra attuali permessi e concessioni e contesti territoriali caratterizzati dalla presenza di "vincoli relativi", dovrà tener conto di costi e benefici per i territori anche in termini di interferenze e alterazioni dei valori oggetto di tutela. In ogni caso, si pone in rilievo l'importanza, ai fini dell'individuazione delle scelte future di piano, di prevedere fin da ora specifiche misure e azioni in grado di impedire, o comunque ridurre, eventuali alterazioni/impatti/effetti negativi che la localizzazione delle attività oggetto del Piano potrebbe determinare sulle componenti ambientali di competenza di questo Ufficio, individuando al contempo specifiche modalità di monitoraggio, in un'ottica temporale, degli effetti stessi. Si ritiene, quindi, fondamentale approfondire la trattazione riferita allo scenario di riferimento con un'analisi ampia ed esaustiva di tutto quanto connesso alle componenti ambientali beni culturali e paesaggio, per le quali dovranno essere presi in considerazione specifici indicatori atti a misurare/quantificare/visualizzare gli effetti delle scelte di Piano sul contesto territoriale di competenza.

In conclusione, pur nella consapevolezza che l'attuale livello di approfondimento della documentazione trasmessa risulta legato a una fase prettamente preliminare, appare necessario evidenziare fin da ora che gli eventuali impatti prodotti dalle attività oggetto del PiTESAI difficilmente possono coesistere con le esigenze di tutela legate ai settori di competenza di questo Ufficio. In ragione di ciò, risulta fondamentale che la stesura finale del Rapporto Ambientale tenga conto, come sopra ampiamente evidenziato, di tutti gli aspetti conoscitivi necessari a mettere a sistema, da un lato, valori e istanze di tutela dei diversi contesti territoriali e, dall'altro, scenari possibili a medio e lungo termine, per i quali risulta imprescindibile la definizione di specifici indicatori (relativi all'uso del suolo, ai parametri di lettura percettiva, al livello di naturalità, alla presenza di relazioni e connessioni spazio-temporali, ecc.) di lettura delle interferenze generate dalle attività del piano sul sistema paesaggio nel suo complesso.

Ai soli fini archeologici:

Premesso che le attività oggetto del PiTESAI potrebbero risultare impattanti rispetto alle evidenze archeologiche ampiamente diffuse sul territorio di competenza della Scrivente Soprintendenza, caratterizzato da un ingente patrimonio archeologico sepolto e solo in minima parte riportato in luce e reso fruibile attraverso la restituzione alla comunità tutta, si ritiene che la progettazione delle trasformazioni del territorio non possa prescindere dal considerare il rischio archeologico derivante dalle attività in questione.

A tal fine, giova tener presente quanto indicato nel Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016, al Tomo 1, cap. 6.4, p. 293 e che, ad ogni buon fine, di seguito si riporta:

"la progettazione delle trasformazioni del territorio necessita di considerare il rischio archeologico per le seguenti ragioni: ottimizzare l'interazione tra patrimonio archeologico e sviluppo infrastrutturale; contribuire ad una migliore qualità dei progetti, una maggiore sostenibilità ambientale delle opere, una corretta gestione del rischio archeologico e un'ottimizzazione dei costi; inserire correttamente l'opera nelle realtà storico-territoriali; migliorare la qualità complessiva del progetto; ottimizzare tempi e costi dell'opera; minimizzare il rischio archeologico in fase esecutiva; assicurare una valorizzazione delle emergenze storico-archeologiche; garantire un maggior beneficio per il territorio". Infatti, dal momento che un'elevata incisività delle attività pubbliche e private potrebbe causare depauperamento del patrimonio storico-archeologico e/o danneggiamenti in occasione di interventi di trasformazione del territorio, risulta necessario acquisire un'approfondita conoscenza del patrimonio archeologico sepolto, mediante appunto la valutazione del rischio archeologico - assoluto e relativo - di cui è necessario tener conto nell'ambito delle possibili strategie di intervento.

Siffatta valutazione potrà essere fatta attraverso le seguenti attività:

- raccolta dei dati bibliografici e di archivio delle aree interessate dalle opere di progetto;
- approfondita ricognizione sul campo in tutte le aree interessate dalle opere di progetto, con identificazione e posizionamento di ogni eventuale emergenza antica e, laddove ritenuto utile, anche mediante carotaggi o prospezioni elettromagnetiche, da eseguire in ogni caso tramite personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico;



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AB

- conseguente realizzazione di cartografia georeferenziata sulla quale dovranno essere riportate tutte le informazioni di archivio e da ricognizioni di superficie;
- esecuzione, nelle tratte in cui sia stato riscontrato un effettivo interesse archeologico, di scavi con metodo stratigrafico sino a raggiungere lo strato archeologicamente sterile, da eseguire mediante personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico;

Al termine delle indagini archeologiche le eventuali emergenze individuate dovranno in ogni caso essere conservate e valorizzate secondo le prescrizioni che verranno appositamente impartite dalla competente Soprintendenza e che potranno comportare variazioni al progetto.

Inoltre, vista La Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo (Convezione UNESCO 2001), ratificata in Italia con la Legge 23 ottobre 2009, n. 157, in particolare gli artt. 5, 9 e le Regole n. 10, 26, 27 di cui all'Allegato Convenzione, prima di qualsiasi attività diretta sul patrimonio culturale sommerso dovrà essere redatta apposita progettazione da sottoporre a questo Ministero. Nelle attività di progettazione del PiTESAI, pertanto, dovrà essere prevista l'elaborazione di apposite batimetrie in cui siano indicate puntualmente tutte le aree oggetto di prelievo delle cosiddette "sabbie marine relitte" dai fondali, da utilizzare per i ripascimenti; inoltre, dovranno essere redatte anche le carte di rischio archeologico per i tratti di mare oggetto degli interventi. Dovrà essere, inoltre, indicata la profondità dei fondali oggetto dei prelievi di sabbie, accertando nella fase relativa alla redazione del documento di valutazione archeologica preventiva, l'assenza o meno di reperti sommersi, tramite apposita strumentazione (ecoscandaglio o altra tecnologia) i cui risultati dovranno essere interpretati da personale archeologo subacqueo in possesso dei requisiti e di esperienza nel settore dell'archeologia subacquea e nella interpretazione dei dati dell'esplorazione con strumentazione sonar. Per le aree subacquee di pertinenza di questa Soprintendenza, il censimento dei siti è consultabile presso l'archivio di pertinenza di questo ufficio. In caso di rinvenimenti archeologici subacquei, si rammenta che, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 5 della legge 157/2009, è fatto obbligo di segnalazione tempestiva alle Autorità marittime e allo scrivente ufficio, indicando le coordinate e la posizione del giacimento subacqueo che dovrà essere inoltre rilevato e georeferenziato. Gli approfondimenti di indagine sugli eventuali giacimenti subacquei di interesse culturale saranno oggetto di ulteriori autorizzazioni e prescrizioni.

Infine, essendo i siti di interesse archeologico esistenti non solo per il loro valore intrinsecò, ma soprattutto per il proprio contesto ambientale in cui sono inseriti, pare opportuno sottolineare l'importanza di ottemperare a tutte le indicazioni legislative in merito alla tutela archeologica, con particolare riguardo al D. Lgs. 42/2004, al D. Lgs. 50/2016, art. 25, tenendo conto delle aree sottoposte a tutela, ex artt. 10-13 del D. Lgs. 42/2004, nonché delle aree a tutela indiretta, ex art. 45 del O. Lgs. 42/2004, riportati integralmente dal sopraccitato QTRP, Tomo 1, pp. 202-209 e consultabili presso l'archivio dello scrivente ufficio.>;

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro e Crotona, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 2137 del 06/05/2021, osserva quanto segue:

< In riferimento all'oggetto e a riscontro dell'istanza di codesta Direzione Generale vs. prot. n. 6576 del 02/03/2021, valutata la documentazione tecnica disponibile sul sito del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare al link indicato, si prende atto che l'obiettivo del PiTESAI è quello di individuare un quadro di riferimento delle aree dove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale.

PREMESSO che, come riportato nel Rapporto preliminare ambientale riferito alla procedura di cui trattasi, lo stesso "deve essere di supporto all'impostazione delle attività di analisi e valutazione specifiche che saranno oggetto del Rapporto Ambientale, delimitandone l'ambito, stabilendone la portata e le principali linee metodologiche";

CONSIDERATO che, come indicato nella nota prot. n. 4248 del 11.02.2021 della Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari del Ministero dello Sviluppo Economico, il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) rappresenta "uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare le aree dove sarà possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile";

VISTO l'art. 13, co. 1, del D. Lgs. 152/2006;

VISTO il D. Lgs. n. 42/2004

VISTA la L. R. n. 19/2021

VISTO il QTRP approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 134 del 03/08/2016

Per quanto riguarda le attività minerarie che interessano il territorio di competenza di questa Soprintendenza (coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nel territorio della provincia di Crotona e nelle aree marine prospicienti lo stesso territorio e del territorio della provincia di Catanzaro, oltre alle attività minerarie), ai fini del corretto sviluppo delle suddette attività, per quanto di competenza, si osserva quanto segue.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

X
RB

Preliminarmente, in via del tutto generale, acquisite le osservazioni dei soggetti coinvolti, sarebbe opportuno stabilire delle condivise "Linee Guida" alla stregua di quanto già attuato con D.M. MISE del 10.09.2010 in materia di "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili

Parimenti, una volta individuate le presunte "aree idonee", e sulla scorta delle suggerite "Linee Guida" sopra indicate, la rilevazione dei dati e l'acquisizione degli stessi, l'interpretazione sia affidata ad una Commissione Ministeriale composta da personale scientifico altamente qualificato.

Per quanto concerne le specifiche competenze istituzionali di questa Soprintendenza ABAB per le Province di Catanzaro e Crotone, si osserva quanto appresso:

Per quanto attiene agli aspetti paesaggistici e monumentali:

Si procederà come da prassi, secondo quanto previsto dalle norme vigenti, con particolare riferimento, per quanto di competenza, alla Parte Seconda e Terza del D. Lgs n. 42/2004.

Si fa presente inoltre quanto disposto dal Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Regione Calabria, adottato con delibera del Consiglio Regionale n. 300 del 22/04/2013, approvato in via definitiva con delibera del Consiglio Regionale n. 134 del 03/08/2016 e pubblicato nel B.U.R.C. n. 84 del 05/08/2016.

In particolare riguardo alla possibile contiguità delle aree minerarie con eventuali emergenze oromorfologiche, si fa presente che costituiscono elementi di interesse regionale ed appartengono a tali categorie:

- a) i siti rupestri e le grotte;
- b) i terrazzi marini,
- c) le gole e le cascate,
- d) i calanchi,
- e) i depositi minerari rari,
- f) le rupi,
- g) le strutture tettoniche,
- h) le morfologie carsiche,
- i) le sommità dei promontori,
- l) le dune,
- m) le falesie e gli scogli,
- o) le sorgenti termali,
- p) i pantani e gli specchi d'acqua.

Il QTRP sopra richiamato prescrive che per quanto riguarda preservazione e valorizzazione dell'integrità dei luoghi, nel caso delle particolarità oromorfologiche, va in ogni caso assunto un areale minimo di salvaguardia del bene, pari a 150 metri per ciascun lato dall'asse per elementi lineari, pari alla superficie coperta da un raggio di 300 metri per elementi puntuali, pari alla superficie compresa tra il perimetro del bene e la poligonale individuata dai segmenti di parallela di ciascun lato distanti da esso, secondo l'ortogonale dal centro di 300 metri; i suddetti areali di salvaguardia

saranno oggetto di apposita disciplina nell'ambito dell'elaborazione del Piano Paesaggistico Regionale secondo il principio della proporzionalità della tutela.

Ciò premesso, si specifica che quanto contenuto nel paragrafo "2.3.1. Indicazioni preliminari relative alla individuazione/definizione dei criteri ambientali e socio-economici" e nella tabella "2.3-3. Strati informativi per la definizione dei vincoli relativi in ambito terrestre" del Rapporto Preliminare" il documento esaminato risulta particolarmente carente in relazione alle componenti ambientali di competenza di questa Soprintendenza, ancor di più se si considera la particolarità del territorio regionale calabrese, al momento sprovvisto di Piano Paesaggistico ma regolamentato, nelle more dell'adozione dei Piani Paesaggistici d'Ambito, dal richiamato Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico. Quest'ultimo, oltre a contenere un approfondito Quadro Conoscitivo del territorio regionale (fondamentale sia per la comprensione di valori e peculiarità delle diverse componenti del sistema-paesaggio locale che per l'integrazione delle molteplici disposizioni di tutela), fornisce specifici indirizzi per la gestione e lo sviluppo sostenibile del territorio, prescrivendo anche misure di salvaguardia per le aree sottoposte a tutela paesaggistica.

Pertanto, nel sottolineare l'importanza tanto per la predisposizione degli aggiornamenti del Rapporto Ambientale quanto per l'individuazione finale delle scelte di Piano, si suggerisce di tener conto delle prescrizioni e degli indirizzi contenuti nel già citato QTRP, che di seguito brevemente si riassumono quali principali categorie di beni culturali e paesaggistici del territorio regionale calabrese, ma anche con riferimento all'ambito territoriale di competenza di questa Soprintendenza per le province di Catanzaro e Crotone:

- espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO (di cui all'art. 7-bis del D. Lgs 42/2004 e beni culturali, così come definiti ai sensi degli artt. 10, 12 e 13 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;



- cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela, così come definite ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 42/2004; • ambiti sottoposti a prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- immobili ed aree di notevole interesse pubblico, così come definiti dall'art. 136 del D. Lgs. 42/2004 e decretati ai sensi degli artt. 138 e ss. del medesimo D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
- aree tutelate per legge, così come definite all'art. 142 del D. Lgs. 42/2004 e s.r.n.i.;
- immobili ed aree sottoposti a tutela ai sensi di normativa previgente al D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., così come indicato all'art. 157 del medesimo Decreto.

Ai beni come sopra individuati occorre aggiungere ulteriori contesti e beni sottoposti a forme di tutela da Leggi Regionali e dal medesimo QTRP sopra richiamato. Nello specifico si riportano di seguito:

- i beni identitari, tra cui le opere fortificate (torri costiere, castelli e cinte murarie di cui alla L.R. 12 aprile 1990, n. 23), i monumenti bizantini (di cui alla L.R. 12 aprile 1990, n. 23), le opere di archeologia industriale, l'architettura rurale e del lavoro, l'architettura religiosa, i siti termali; tali beni e siti risultano elencati e catalogati nel Torno I del QTRP e disciplinati dall'art. 6, co. 5, lett. D, E, F del Tomo IV del medesimo QTRP;
- i geositi di cui alla tabella contenuta nel Tomo I del QTRP, soggetti alla disciplina specificata all'art. 6, ce. 5, lett. A del Tomo IV del medesimo QTRP;
- le emergenze oromorfologiche, così come definite e disciplinate dall'art. 6, ce. 5, lett. B del Tomo IV del QTRP;
- gli insediamenti urbani storici di minor valore, di cui alla tabella contenuta nel Tomo I del QTRP;
- le aree di interesse naturalistico appartenenti alla Rete Natura 2000 (ZSC - Zone Speciali di Conservazione, ZPS - Zone di Protezione Speciale, SIN - Siti di Interesse Nazionale e SIR - Siti d'Interesse Regionale), il cui elenco completo è contenuto nel Torno III del QTRP; inoltre, specifiche discipline di tutela si applicano anche agli "interni" di parchi, aree protette e siti Rete Natura 2000, così come indicato dall'art. 7, ce. 2, lett. C del Tomo IV del QTRP.

Pertanto, in una ottica di mappatura a scala territoriale, presupposto fondamentale per l'individuazione delle aree idonee all'attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi di che trattasi, occorre tenere presente anche ulteriori prescrizioni contenute nel già citato Tomo IV del QTRP ai fini di una corretta salvaguardia, gestione, pianificazione, nelle more dell'adozione dei Piani Paesaggistici d'Ambito, di particolari contesti paesaggistici. A titolo di esempio, si richiamano le prescrizioni, gli indirizzi e le direttive contenuti:

- nell'art.10 per la disciplina di territori agricoli e boschivi;
- nell'art.11 per la disciplina di ambiti costieri e marini;
- nell'art.12 per la disciplina di fiumare e corsi d'acqua.

Inoltre, sotto l'aspetto paesaggistico, non va sottovalutata la presenza di vaste aree gravate da "usi civici" la cui mappatura e identificazione giova ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera h) del D. lgs. n. 42/2004 così per come poste dal legislatore statale con L. n. 1766/1927, R.D. n. 332/1928, L. n. 168/2017 e dal legislatore regionale con , L.R. n. 18/2007, recanti "norme in materia di usi civici".

La compresenza dei dati e delle normative sopra richiamate, se acquisita al patrimonio conoscitivo della documentazione inerente la procedura di VAS di cui trattasi e se successivamente integrata nei livelli di approfondimento dei differenti contesti territoriali interessati dal PiTESAI in argomento, permetterà di predisporre una matrice informativa di partenza utile a chiarire al meglio vocazioni, valori e gradi di vulnerabilità degli ambiti di riferimento per una più oculata individuazione di possibili impatti ed eventuali relative perdite di valore che le componenti paesaggio e patrimonio culturale potrebbero subire se interessate dalla localizzazione delle attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi. A tal proposito si ravvisa la necessità di rammentare che, in applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000), ratificata in Italia con la L. n. 14 del 2006 e in accordo a quanto stabilito dall'art. 131 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., il termine paesaggio "designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni". Pertanto, le azioni di salvaguardia, gestione e pianificazione del paesaggio si applicano tanto ai contesti sottoposti a precise disposizioni di tutela quanto agli altri ambiti territoriali, persino quelli degradati.

Per ciò che concerne i contenuti del capitolo "3.2. Descrizione dei possibili impatti ambientali delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione" del Rapporto Preliminare, si evidenzia la necessità di integrare il Rapporto Ambientale con un'approfondita analisi degli impatti potenziali sulle componenti settoriali rientranti nelle competenze di questa Soprintendenza. In particolare, sebbene il documento indichi, come possibili impatti, l'alterazione/modificazione dei caratteri percettivi di un dato contesto paesaggistico e l'alterazione, modificazione, distruzione di altre componenti (quali vegetazione, fauna, biodiversità, ecosistemi, ecc.), si ritiene comunque



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Handwritten signature/initials.

fondamentale aggiungere livelli di dettaglio tali da mettere a sistema i fattori di impatto, direttamente o indirettamente connessi alle attività oggetto del Piano e le corrispondenti trasformazioni, con eventuali perdite di valore, che particolari ambiti paesaggisti c/o contesti caratterizzati dalla presenza di beni culturali potrebbero subire dall'esercizio di tali attività. Nello specifico, tenuto conto della particolarità del territorio calabrese, caratterizzato in larga parte dalla sovrapposizione di contenuti storico-culturali e naturalistici e di condizioni di estrema fragilità geomorfologica e di elevata sensibilità (intesa come difficoltà ad assorbire i cambiamenti), si suggerisce di considerare non soltanto le modifiche materiali e percettive degli ambiti di influenza del Piano ma anche eventuali diminuzioni/perdite di tutti quei valori identitari c/o immateriali legati spesso a usi consolidati del territorio e ritenuti parte integrante della sua narrazione (a titolo d'esempio si citano le tessiture agrarie, i sistemi di avvistamento/fortificazione, la rete di attraversamenti storici, le aree boschive, ecc.). Con riferimento al capitolo "4. Obiettivi generali di sostenibilità ambientale, pianificazione e programmazione pertinenti al PiTESAI" e alle tabelle di sintesi contenute nel paragrafo "4.1. Obiettivi ambientali di sintesi", si ravvisa la necessità di esplicitare gli obiettivi di sostenibilità legati alle componenti ambientali di competenza di questa Soprintendenza, come desumibili dai riferimenti sovranazionali e nazionali inseriti, per le medesime componenti, nell'Allegato 2 del Rapporto Preliminare Ambientale. In particolare, si ritiene fondamentale, per il futuro aggiornamento del Rapporto, argomentare con maggiore accuratezza gli obiettivi ambientali di sintesi inseriti nella tabella dei beni culturali e paesaggistici, traendo spunto dalle Convenzioni, Direttive, Normative già contenute nell'elenco dell'Allegato 2. In particolare, si specifica che le citate Convenzione Europea del Paesaggio (Firenze, 2000) e Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (Faro, 2005) sottolineano l'importanza del paesaggio e del patrimonio culturale in relazione ai diritti e alle aspirazioni delle comunità locali e ciò implica la necessità di garantire adeguate forme di coinvolgimento e partecipazione di abitanti e autorità locali nei processi decisionali riguardanti le trasformazioni del territorio. Tale aspetto risulta quanto mai rilevante in relazione agli obiettivi del PiTESAI e alle ricadute ambientali, sociali, economiche che le attività oggetto del Piano potrebbero determinare sui diversi contesti territoriali coinvolti. Inoltre, poiché nel Rapporto Preliminare Ambientale si specifica che per quanto riguarda il livello regionale e interregionale l'analisi di coerenza prenderà a riferimento gli obiettivi di carattere generale contenuti nella normativa inerente ciascuna tipologia di piano e considerato che, per quanto riguarda gli ambiti di competenza di questo Ufficio, si esplicita il rimando alla normativa concernente i Piani Paesaggistici, si ribadisce la particolarità del territorio calabrese, attualmente sprovvisto di piano paesaggistico e dotato esclusivamente di QTRP, cui bisognerà in ogni caso riferirsi ai fini dell'analisi di coerenza del Piano di cui trattasi.

Per quanto riguarda il capitolo "5. Ambito territoriale e inquadramento ambientale" e, più specificatamente, il paragrafo 115.2.13. Caratteristiche dei beni culturali e paesaggistici" del Rapporto Preliminare, si ravvisa una trattazione parziale, esclusivamente riferita ai dati relativi al consumo di suolo. Si suggerisce, quindi, un ulteriore approfondimento atto ad evidenziare i fattori di sensibilità e le condizioni di criticità dei contesti sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e, più in generale, del sistema-paesaggio, utilizzando indicatori e strumenti analitici specifici. A tal proposito si specifica che, per quanto riguarda il territorio calabrese, specifiche elaborazioni, in tal senso, sono state predisposte nell'ambito del Progetto Operativo Assistenza Tecnica (POAT) proposto dall'allora Direzione Regionale di questo Ministero in accordo con il Dipartimento Urbanistica Regionale e condotto dal Dipartimento DART della Facoltà di Architettura dell'Università degli studi O. D'Annunzio Chieti-Pescara in sinergia con un team del Ministero stesso. Gli esiti di tale progetto sono consultabili sul sito www.beniculturalicalabria.it e sono contenuti nel documento "La salvaguardia del paesaggio in Calabria: studio delle metodologie applicative e del complesso normativo specifico per i beni vincolati a supporto della pianificazione paesistica regionale" e nel relativo Atlante dei vincoli paesaggistici della Regione Calabria. Lo studio elaborato per il POAT analizza i diversi contesti regionali sottoposti a tutela paesaggistica evidenziandone le condizioni di criticità, i contenuti di valore, la classificazione dei suoli, gli elementi di interferenza, la presenza di aree compromesse o degradate, ecc. Le analisi condotte sono in parte confluite nel QTRP e, più specificatamente, nel Torno III - Atlante degli APTR, cui si rimanda per eventuali ulteriori approfondimenti. La consultazione di tale documentazione potrebbe tornare utile a fornire dati e brani informativi per una migliore analisi del contesto ambientale e, con riferimento agli obiettivi del PiTESAI, per l'accorta predisposizione delle scelte di localizzazione delle attività in esame. Infine, per ciò che concerne il capitolo "6. Scenario di riferimento" del Rapporto Preliminare, tenuto conto che gli immobili e le aree sottoposti a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. sono considerati, nelle analisi del Rapporto Preliminare Ambientale, quali "vincoli relativi" ovvero "quali elementi di attenzione che per le loro caratteristiche ambientali possono presentare particolari sensibilità alle attività minerarie upstream", si ravvisa la necessità, ai fini di una completa ed esaustiva definizione dello scenario di riferimento (così come indicato nel Rapporto trasmesso), di individuare una modalità di analisi dell'interferenza tra le attività oggetto del Piano e gli strati informativi relativi ai cosiddetti vincoli relativi. Questi



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AB

ultimi, per le caratteristiche proprie in termini di tutela dei beni culturali e del paesaggio, non possono, a parere della Scrivente, essere ignorati, ancor più in quanto le trasformazioni che le attività oggetto del PiTESAI potrebbero apportare al sistema-paesaggio in generale determinandone, in ogni caso, una sicura alterazione dello stato dei luoghi con conseguenti, inevitabili impatti.

In conclusione, pur nella consapevolezza che l'attuale livello di approfondimento della documentazione trasmessa risulta legato a una fase prettamente preliminare, appare necessario evidenziare fin da ora che gli eventuali impatti prodotti dalle attività oggetto del PiTESAI difficilmente possono coesistere con le esigenze di tutela legate ai settori di competenza di questa Soprintendenza che comunque sia, le eventuali proposte progettuali dovranno essere affrontate a livello puntuale per gli aspetti autorizzativi di competenza della Soprintendenza. In ragione di ciò, risulta fondamentale che la stesura finale del Rapporto Ambientale tenga conto, come sopra ampiamente evidenziato, di tutti gli aspetti conoscitivi necessari a mettere a sistema, da un lato, valori e istanze di tutela dei diversi contesti territoriali e, dall'altro, scenari possibili a medio e lungo termine, per i quali risulta imprescindibile la definizione di specifici indicatori (relativi all'uso del suolo, ai parametri di lettura percettiva, al livello di naturalità, alla presenza di relazioni e connessioni spazio-temporali, ecc.) di lettura delle interferenze generate dalle attività del piano sul sistema paesaggio nel suo complesso.

Per quanto attiene agli aspetti archeologici

Premesso che le attività oggetto del PiTESAI potrebbero risultare impattanti rispetto alle evidenze archeologiche ampiamente diffuse sul territorio di competenza di questa Soprintendenza, caratterizzato da un ingente patrimonio archeologico sepolto e solo in minima parte riportato in luce e reso fruibile attraverso la restituzione alla comunità tutta, si ritiene che la progettazione delle trasformazioni del territorio non possa prescindere dal considerare il rischio archeologico derivante dalle attività in questione.

A tal fine, giova tener presente quanto indicato nel Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico, approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08.2016 e pubblicato sul BURC n. 84 del 05.08.2016, al Torno 1, cap. 6.4, p. 293 e che, ad ogni buon fine, di seguito si riporta:

"la progettazione delle trasformazioni del territorio necessita di considerare il rischio archeologico per le seguenti ragioni: ottimizzare l'interazione tra patrimonio archeologico e sviluppo infrastrutturale; contribuire ad una migliore qualità dei progetti, una maggiore sostenibilità ambientale delle opere, una corretta gestione del rischio archeologico e un'ottimizzazione dei costi; inserire correttamente l'opera nelle realtà storico-territoriali; migliorare la qualità complessiva del progetto; ottimizzare tempi e costi dell'opera; minimizzare il rischio archeologico in fase esecutiva; assicurare una valorizzazione delle emergenze storico-archeologiche; garantire un maggior beneficio per il territorio. Infatti, dal momento che un'elevata incisività delle attività pubbliche e private potrebbe causare depauperamento del patrimonio storico-archeologico c/o danneggiamenti in occasione di interventi di trasformazione del territorio, risulta necessario acquisire un'approfondita conoscenza del patrimonio archeologico sepolto, mediante appunto la valutazione del rischio archeologico - assoluto e relativo - di cui è necessario tener conto nell'ambito delle possibili strategie di intervento.

Siffatta valutazione potrà essere fatta attraverso le seguenti attività:

- raccolta dei dati bibliografici e di archivio delle aree interessate dalle opere di progetto;
- approfondita ricognizione sul campo in tutte le aree interessate dalle opere di progetto, con identificazione e posizionamento di ogni eventuale emergenza antica e, laddove ritenuto utile, anche mediante carotaggi o prospezioni elettromagnetiche, da eseguire in ogni caso tramite personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico;
- conseguente realizzazione di cartografia georeferenziata sulla quale dovranno essere riportate tutte le informazioni di archivio e da ricognizioni di superficie;
- esecuzione, nelle tratte in cui sia stato riscontrato un effettivo interesse archeologico, di scavi con metodo stratigrafico sino a raggiungere lo strato archeologicamente sterile, da eseguire mediante personale tecnico in possesso di adeguata formazione e qualificazione in campo archeologico;

Al termine delle indagini archeologiche le eventuali emergenze individuate dovranno in ogni caso essere conservate e valorizzate secondo le prescrizioni che verranno appositamente impartite dalla competente Soprintendenza e clic potranno comportare variazioni al progetto.

Inoltre, vista La Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo (Convezione UNESCO 2001), ratificata in Italia con la Legge 23 ottobre 2009, n. 157, in particolare gli artt. 5, 9 e le Regole n. 10, 26, 27 di cui all'Allegato Convenzione, prima di qualsiasi attività diretta sul patrimonio culturale sommerso dovrà essere redatta apposita progettazione da sottoporre a questa Soprintendenza. Nelle attività di progettazione del PiTESAI, pertanto, dovrà essere prevista l'elaborazione di apposite batimetrie in cui siano indicate puntualmente tutte le aree oggetto di



AB

prelievo delle cosiddette "sabbie marine relitte" dai fondali, da utilizzare per i ripascimenti; inoltre, dovranno essere redatte anche le carte di rischio archeologico per i tratti di mare oggetto degli interventi. Dovrà essere, inoltre, indicata la profondità dei fondali oggetto dei prelievi di sabbie, accertando nella fase relativa alla redazione del documento di valutazione archeologica preventiva, l'assenza o meno di reperti sommersi, tramite apposita strumentazione (ecoscandaglio o altra tecnologia) i cui risultati dovranno essere interpretati da personale archeologo subacqueo in possesso dei requisiti e di esperienza nel settore dell'archeologia subacquea e nella interpretazione dei dati dell'esplorazione con strumentazione sonar. Per le aree subacquee di pertinenza di questa Soprintendenza, il censimento dei siti è consultabile presso l'archivio di pertinenza di questo ufficio. In caso di rinvenimenti archeologici subacquei, si rammenta che, ai sensi dell'art. 90 del D. Lgs. 42/2004 e dell'art. 5 della legge 157/2009, è fatto obbligo di segnalazione tempestiva alle Autorità marittime e allo scrivente ufficio, indicando le coordinate e la posizione del giacimento subacqueo che dovrà essere inoltre rilevato e georeferenziato. Gli approfondimenti di indagine sugli eventuali giacimenti subacquei di interesse culturale saranno oggetto di ulteriori autorizzazioni e prescrizioni.

Infine, essendo i siti di interesse archeologico esistenti non solo per il loro valore intrinseco, ma soprattutto per il proprio contesto ambientale in cui sono inseriti, pare opportuno sottolineare l'importanza di ottemperare a tutte le indicazioni legislative in merito alla tutela archeologica, con particolare riguardo al D. Lgs. 42/2004, al D. Lgs. 50/2016, art. 25, tenendo conto delle aree sottoposte a tutela, ex artt. 10-13 del D. Lgs. 42/2004, nonché delle aree a tutela indiretta, ex art. 45 del D. Lgs. 42/2004, riportati integralmente dal sopraccitato QTRP, Tomo 1, e consultabili presso l'archivio dello scrivente ufficio.>;

REGIONE CAMPANIA

Il Parco Archeologico dei Campi Flegrei, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 2765 del 04/05/2021, osserva quanto segue:

< Con riferimento alla richiesta di parere di competenza per il procedimento in oggetto, trasmessa da codesta Direzione Generale con nota n. 13993 del 27.04.2021 e acquisita agli atti d'Ufficio in data 28/04/2021 con prot. n. 2656;

Considerato che, come indicato nella nota prot. n. 4248 del 11.02.2021 della Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerari del Ministero dello Sviluppo Economico, il piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (pitesai) rappresenta "uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare le aree dove sarà possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile";

visto l'art. 13, col. del Dlgs 152/2006; esaminata la documentazione trasmessa;

Questo Parco, con specifico riferimento al territorio e alle attività di competenza, ritiene di fornire le seguenti osservazioni:

il rapporto preliminare relativo al Piano in oggetto menziona il d.lgs 42/2004 solo per quanto attiene le implicazioni paesaggistiche del Piano, mentre null'altro è detto per quanto riguarda gli impatti sugli altri beni culturali, in particolare quelli archeologici, Difatti la tipologia delle infrastrutture connesse alle attività di ricerca e prospezione, potrebbe comportare alterazioni dei contesti monumentali e archeologici limitrofi; inoltre le attività di ricerca e prospezione, incidendo nel sottosuolo e sui fondali marini, potrebbero intercettare beni archeologici non noti.

Inoltre, vista La Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo (Convenzione UNESCO 2001), ratificata in Italia con la Legge 23 ottobre 2009, n. 157, in particolare gli artt. 5,6,9 e le Regole n.10,26,27 di cui all'Allegato alla Convenzione, prima di qualsiasi attività diretta sul patrimonio culturale sommerso dovrà essere redatta apposita progettazione da sottoporre a questo Ministero.

Infine, essendo i siti di interesse archeologico esistenti non solo per il loro valore intrinseco, ma soprattutto per il proprio contesto ambientale in cui sono inseriti, pare opportuno sottolineare indicazioni legislative in merito alla tutela archeologica, con particolare riguardo al D. Lgs. 42/2004, al D. Lgs. 50/2016, art. 25, tenendo conto delle aree sottoposte a tutela, ex artt. 10-13 del D. Lgs. 42/2004, nonché delle aree a tutela indiretta, ex art. 45 del D. Lgs. 42/2004. Relativamente alla Regione Campania, si fa inoltre presente che tra gli atti pianificatori di tutela del paesaggio, va inserito anche il Piano Territoriale Paesistico dei campi flegrei e il preliminare del Piano Paesaggistico regionale approvato con delibera 560 del 12/11/2019.>;

Il Parco archeologico di Ercolano, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 1534 del 29/04/2021, osserva quanto segue:

<Con riferimento alla nota prot. MISE 6576 del 2.03.2021, acquisita agli atti d'ufficio con prot. n. 761 del 3.03.2021, e la relativa richiesta di parere di competenza, trasmessa da codesta Direzione Generale con nota n. 13993 del



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

13 di 37

AB

27.04.2021 e acquisita agli atti d'ufficio in pari data con prot. 1494, esaminati il Rapporto Preliminare Ambientale, redatto ai sensi dell'art. 13 co. 1 del D.Lgs. 152/06 e smi, consultabile tramite il link indicato nella sopraccitata nota della Direzione Generale MISE procedente, e la documentazione allegata all'istanza di codesta Direzione Generale si osserva quanto segue:

- il rapporto preliminare relativo al Piano in oggetto menziona il d.lgs 42/2004 solo per quanto attiene le implicazioni paesaggistiche del Piano, mentre null'altro è detto per quanto riguarda gli impatti sugli altri beni culturali, in particolare quelli archeologici. Difatti la tipologia delle infrastrutture connesse alle attività di ricerca e prospezione, potrebbe comportare alterazioni dei contesti monumentali e archeologici limitrofi; inoltre le attività di ricerca e prospezione, incidendo nel sottosuolo e sui fondali marini, potrebbero intercettare beni archeologici non noti.
- la sopra citata Relazione preliminare prevede che "prima di costruire un impianto la società concessionaria esegue valutazioni di rischio finalizzate a verificare l'impatto di eventuali incidenti sul territorio circostante. Tali valutazioni sono condivise con gli Enti deputati al rilascio de/le autorizzazioni alla costruzione che impongono determinate prescrizioni in ordine alla distanza minima degli impianti dai luoghi circostanti.". Risulta estremamente generico il termine "incidente" che solo in estensione secondaria può essere applicata agli impatti che tali attività generano sul decoro e le condizioni di ambiente dei beni culturali e sul paesaggio, ed anzi il Piano sembra implicare tale previsione solo in rapporto alla vicinanza con centri abitati. Sarebbe pertanto opportuno disciplinare, già nelle fasi di valutazione del Piano, quali possano essere le distanze consone tra apprestamenti utili alla ricerca e sfruttamento delle coltivazioni sotterranee e i beni culturali e paesaggistici tutelati, in analogia con quanto già previsto, per esempio, dal DM Sviluppo economico 10.09.2010 "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati dalle fonti rinnovabili".
- le risorse minerarie appartengono allo Stato, pur nelle specificità degli strumenti giuridici di tipo concessorio "per l'attribuzione di facoltà di godimento di tali beni pubblici in capo a privati", e pertanto la loro ricerca e il loro sfruttamento sono sottoposti alla valutazione di impatto archeologico ai sensi dell'art. 25 del d.lgs. 50/2016.

Relativamente alla Regione Campania, si fa inoltre presente che tra gli atti pianificatori di tutela del paesaggio, va inserito anche il Piano Territoriale Paesistico dei Comuni Vesuviani (P.T.P.) approvato con D.M. del 04/07/2002 e pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18/09/2002, nel cui ambito ricade il territorio di competenza del Parco Archeologico di Ercolano.

Si propone infine di sollecitare gli estensori del Rapporto a valutare anche il Piano Strategico per lo sviluppo delle Aree comprese nel Piano di Gestione del Sito UNESCO "Aree Archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata" >;

Il Parco Archeologico di Pompei, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 4071 del 06/05/2021, osserva quanto segue:

< Con nota acquisita al prot n 2080 del 03/03/2021 il Ministero per lo Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LE INFRASTRUTTURE E LA SICUREZZA DEI SISTEMI ENERGETICI E GEOMINERARI comunicava agli SCA in indirizzo l'avvio della consultazione sul Rapporto Preliminare relativo al Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PITESAI), fornendo tramite il link al portale delle valutazioni ambientali VAS VIA AIA <https://va.minambiente.it/it/IT/Oggetti/Documentazione/7763/11267> la documentazione relativa al Rapporto preliminare e richiedendo di trasmettere le eventuali osservazioni entro 60 gg

Con nota prot 13993 del 27/04/2021, acquisita al prot 3751 del 28/04/2021, il Servizio V della Direzione Archeologia, Belle Arti e Paesaggio trasmetteva le integrazioni documentali pervenute dal Ministero della Transizione Ecologica con nota prot 41471 del 21/4/2021 e sollecitava i pareri degli Uffici MIC

In particolare nello specificare che la fase preliminare dello procedimento di VAS è finalizzato a verificare, sia, dalle prime fasi dell'attività di elaborazione del Piano gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione del piano stesso ed a stabilire la portata e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale che accompagnerà la proposta di Piano", la nota del Servizio V invitava a localizzare l'attenzione "sulle implicazioni che la definizione degli obiettivi che verranno indicati nel Rapporto Ambientale potrà generare sui beni paesaggistici e culturali coinvolti attraverso la verifica di ciò che viene proposto nel Rapporto preliminare i criteri di approccio alla VAS, gli indicatori presi in considerazione le fonti di reperimento dei dati le norme prese a riferimento, le politiche ambientali di riferimento la metodologia adottata dal proponente per l'analisi dei contesti territoriali e dei fattori di rischio naturale e antropico, la metodologia adottata per la necessaria verifica di coerenza con altri piani e programmi. Conclusivamente si precisava che si potranno esprimere "osservazioni e suggerimenti sui contenuti che il



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

Handwritten signature or initials.

Rapporto Ambientale del Piano dovrà comprendere affinché siano tutelati salvaguardati e valorizzati i beni suddetti e siano presi in considerazione alcuni parametri fondamentali ai fini dell'attività di tutela, quali ad esempio i vincoli esistenti ed in itinere le aree naturali protette e i siti UNESCO potenzialmente coinvolti, nonché le disposizioni di tutela degli strumenti di pianificazione paesaggistica attualmente vigenti o anche in fase di redazione e di previsione e i piani di gestione dei siti UNESCO".

Preliminarmente si ritiene utile evidenziare che il Parco Archeologico di Pompei in seguito all'entrata in vigore del DM 44 del 23/01/2016 recante "Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo" è competente sui seguenti territori di cui si allega planimetria (All. 1):

- *Parte del Comune di Pompei (come individuato dal D.M. 198 del 9.4.2016);*
- *Nel Comune di Castellammare di Stabia la collina di Varano e la Reggia del Quisisana (come individuato dal D.M. 198 del 9.4.2016);*
- *Nel Comune di Boscoreale l'area di Villa Regina e dell'Antiquarium*
- *Nel Comune di Torre Annunziata le aree demaniali delle ville romane di Oplontis (come individuate dal D M 198 del 9.4.2016), lo Spolettificio e l'area urbana circostante*
- *All'interno del Comune di Torre del Greco le aree demaniali di Villa Sora e delle Terme Ginnasio (come individuate dal D M 198 del 9 4 2016)*
- *Nel Comune di Poggioreale il Parco Archeologico di Longola*
- *Nel Comune di Lettere il Castello di Lettere*
- *Nel Comune di Scafati l'area del Real Polverificio borbonico;*

Il sito archeologico di Pompei con Oplontis e Ercolano è iscritto nella Lista del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO, n 829 sin dal 1997

In data 11/12/2020, il Parco Archeologico di Pompei con il Parco Archeologico di Ercolano ha trasmesso per il tramite dei competenti uffici del Ministero della Cultura una proposta di ampliamento della cosiddetta buffer zone, che allo stato è all'esame del Centro per il Patrimonio Mondiale

Il territorio di competenza ricade in parte nel Piano Paesistico dei Comuni Vesuviani, approvato con D.M. BB CC del 04/07/ 2002 pubblicato sulla G U n.219 del 18/10/2002 Tale territorio comprende inoltre aree ricadenti nel Parco Regionale dei Monti Lattari (Comune di Lettere) e comuni rientranti nel PUT di cui alla legge 35/87 (Castellammare di Stabia).

È inoltre in fase di elaborazione da parte della Regione Campania il Piano Paesaggistico Regionale, che interesserà anche il territorio di competenza di questo Parco, che partecipa alla sua stesura, così come previsto dalla normativa Lambito territoriale di competenza e, per la parte relativa al comune di Scafati e Poggioreale incluso nel Parco Regionale del Fiume Sarno, istituito con Decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 780 del 13 novembre 2003, pubblicato sul BURC n° speciale del 27 maggio 2004

Per quanto riguarda i vincoli paesaggistici l'area di competenza è soggetta ai seguenti provvedimenti di tutela Pompei:

- *Decreto Ministeriale del 27/10/1961 (intero territorio) Decreto Ministeriale del 28/10/1985 (intero territorio) Boscoreale*
- *Decreto ministeriale 28 marzo 1985 (parte del territorio) Castellammare di Stabia*
- *Decreto Ministeriale 28 luglio 1965 (intero territorio, esclusa la zona portuale demaniale) Gragnano*
- *Decreto Ministeriale 28 marzo 1985 (intero territorio) Lettere*
- *Decreto Ministeriale 28 marzo 1985 (intero territorio) Torre Annunziata*
- *Decreto Ministeriale 9 aprile 1963 (intero territorio ad esclusione della zona portuale) Torre del Greco*
- *Decreto Ministeriale 20 gennaio 1964 (intero territorio ad esclusione della zona portuale)*

Inoltre nell'ambito delle aree di competenza i siti di Pompei Oplontis collina di Varano a Castellammare di Stabia, Parco archeologico di Longola e Villa Sora a Torre del Greco che rientrano tra i luoghi della cultura in quanto aree e/o parchi archeologici, sono tutelati ex lege ai sensi dell'art. 142, comma 1, lettera m del O. Lgs. 42/2004 quali zone di Interesse archeologico.

Per quanto riguarda i vincoli archeologici, l'area di competenza presenta, com'è noto, una diffusa presenza di strutture archeologiche, ed è soggetta a una serie di provvedimenti di tutela conseguenti a dichiarazioni di particolare interesse culturale espresse con decreto ministeriale, che si riportano negli elaborati cartografici allegati (A11.2).

Alla luce di quanto espresso relativamente al quadro vincolistico, in relazione alle linee strategiche e principi del Piano in esame, si ritiene utile evidenziare che la presenza di strutture archeologiche nel sottosuolo appare contrastante con la possibilità di effettuare attività di prospezione ricerca e coltivazione di idrocarburi Analogamente



* RB

non appare possibile l'ipotesi di effettuare attività di prospezione nel sito UNESCO 829 proprio in considerazione della natura eccezionale dei valori archeologici oggetto di protezione.

Per tale motivo si osserva che perlomeno nel territorio di competenza di questa Amministrazione, i vincoli di carattere archeologico così come l'iscrizione nei patrimoni UNESCO e della relativa buffer zone dovrebbero essere inseriti tra i vincoli assoluti in ambito terrestre così come i vincoli paesaggistici ex art 142 comma 1 lettera m del O Lgs. 4212004 relativi alle zone di interesse archeologico

Relativamente ai vincoli relativi in ambito terrestre si ritiene opportuno che, in considerazione della sensibilità ai fini del PiTESAI delle componenti paesaggistiche oggetto di tutela quali a titolo esemplificativo ma non esclusivo la vegetazione e le pavimentazioni tradizionali si ritiene opportuno che gli interventi ammissibili siano sempre sottoposti ad autorizzazione paesaggistica.>;

REGIONE EMILIA ROMAGNA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 3957 del 06/05/2021, osserva quanto segue:

< Con riferimento al piano in argomento, facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. DG-ABAP SERV/34.28.10/97/2021/13993-P del 27.04.2021, questa Soprintendenza, comunica di aver esaminato la documentazione tecnica del Piano in oggetto, ivi incluse le integrazioni trasmesse con la nota sopracitata.

Il Piano in oggetto si pone l'obiettivo di "individuare un quadro definito di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse". Stante le premesse, dall'analisi della documentazione di scoping, non pare chiaro con quali modalità il Piano intenda ridurre gli impatti ambientali che derivano dalle attività upstream, ovvero dall'esplorazione, perforazione ed estrazione connesse alle attività di produzione degli idrocarburi, avviando al contempo il processo di decarbonizzazione. Rispetto a quest'ultimo obiettivo, infatti, le attività previste dal Piano paiono una contraddizione in termini e soprattutto non sembrano compatibili con le istanze di tutela dei beni culturali e ancor più per quelli paesaggistici. Anche gli obiettivi ambientali di sintesi sulla tutela di tali componenti paiono generici e in contrapposizione con le azioni di Piano, così come gli indicatori per la valutazione delle caratteristiche dei beni culturali e paesaggistici si limitano di fatto al solo indice di consumo di suolo, dato di per sé poco significativo. Anche la valutazione degli impatti derivanti dal decommissioning si limita a una logica di tipo monetario, estranea alle istanze di tutela del patrimonio culturale e paesaggistico italiano. Tutto ciò premesso, in relazione alla verifica delle possibili interferenze delle misure previste dal Piano con il patrimonio culturale, si ritiene utile rammentare la nota ricognizione - in continua fase di implementazione - dei beni tutelati decretati ai sensi della Parte 11 del Codice, tradotta nel Web gis del patrimonio culturale dell'Emilia-Romagna, elaborato a cura del competente Segretariato Regionale NEC. Per quanto concerne la conoscenza della distribuzione e della consistenza dei beni tutelati ope legis, questo Ufficio, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza, si impegna a garantire il necessario supporto.

In relazione alla verifica delle possibili interferenze delle misure previste dal Piano con il paesaggio, si evidenzia come il Rapporto preliminare individui le aree di tutela paesaggistica di cui agli artt. 136 e 142 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. tra gli Strati informativi per la definizione dei vincoli relativi in ambito terrestre e non dunque tra quelli con vincolo assoluto. Vista la rilevanza paesaggistica riconosciuta e specifica delle dichiarazioni di notevole interesse pubblico, pare quanto mai necessario l'inserimento delle tutele art. 136 nella tipologia di cui ai "vincoli assoluti". A tal proposito preme sottolineare come nel Webgis sopracitato è possibile reperire anche l'esatta perimetrazione delle tutele art. 136 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i, già oggetto di puntuale ricognizione nell'ambito dei lavori di copianificazione MiC - Regione Emilia-Romagna, finalizzati all'adeguamento del P.T.P.R. al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Si segnala inoltre come in tale contesto sia ormai pressoché conclusa anche l'attività di ricognizione e perimetrazione delle aree di tutela art. 142 del Codice, i cui strati informativi sono reperibili sia sul citato Webgis sia sul portale cartografico della Regione Emilia-Romagna.

La realizzazione di infrastrutture minerarie a terra, con la costruzione di centrali, impianti, condotte, altri fabbricati di servizio ecc., trova difficoltà oggettive di coesistenza con le istanze di tutela dei beni culturali e paesaggistici, stante i significativi impatti negativi indotti, anche nelle prime fasi di prospezione. Al fine di limitare possibili contrapposizioni, si rende senz'altro necessaria l'analisi di coerenza esterna con i diversi piani paesaggistici regionali, oltre alla predisposizione di più scenari volti a verificare il migliore inserimento paesaggistico dell'intervento, ricorrendo ad azioni di mitigazione solo laddove non si possa operare diversamente. Tenendo conto, inoltre, delle indicazioni contenute nella Convenzione Europea del Paesaggio, considerando dunque il Paesaggio nella sua



SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AB

accezione più ampia, occorre inoltre verificare la posizione e il numero complessivo delle infrastrutture in ogni singola regione, con relativi impatti di scala. A tal proposito si sottolinea, ad esempio, che in Emilia-Romagna si conta il maggior numero di permessi di ricerca sulla terraferma (n. 14 al 31 dicembre 2020) e il maggior numero di concessioni di coltivazione sempre in terraferma (n. 36 al 31 dicembre 2020).

Per quanto riguarda gli aspetti di tutela archeologica, presa visione del rapporto preliminare, si evidenzia quanto rappresentato dal disposto dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 in merito alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico, con specifico riguardo al comma I e alla necessità di predisporre, in sede di progettazione preliminare per i lavori di interesse pubblico, un dossier informativo contenente tutti gli elementi conoscitivi (analisi dei vincoli, dei dati di archivio, bibliografici, di ricognizioni sul terreno, della lettura della geomorfologia del territorio e della foto interpretazione) relativi al patrimonio archeologico presente nel territorio. Il documento è necessario per valutare preventivamente l'interesse archeologico dell'area su cui ricadranno gli interventi di prospezione, ricerca e coltivazione, anche dove non esistano già, o non siano in corso, provvedimenti di tutela ex art. 13, D.Lgs. 42/2004 e s.m.i., o altri specifici provvedimenti di tutela previsti dalla legge. Secondo la normativa citata, l'onere di redigere tale studio preliminare è a carico della committenza, che si deve avvalere dei soggetti abilitati (art. 25, comma 2 del D.Lgs. 50/2016).

Contestualmente all'attività di studio preliminare, indirizzata all'acquisizione delle conoscenze geologiche sul territorio, una volta individuate le aree di potenziale interesse per le fasi successive (dalle attività di prospezione fino a quelle di coltivazione), dovrà pertanto essere tenuto in debito conto anche il tema della tutela archeologica, ottemperando al disposto sopra richiamato circa la produzione della relazione archeologica prevista ai sensi della normativa vigente. In sede di analisi e ricerca iniziale, parallelamente alla fase di prospezione (permesso di prospezione) e di ricerca mineraria (permesso di ricerca) e preliminarmente all'esecuzione di indagini e sondaggi geotecnici e geo-gnostici, acquisita e valutata la documentazione archeologica sopra richiamata, questa Soprintendenza, qualora ravvisi la possibile esistenza di un interesse archeologico nelle aree oggetto di intervento, provvederà ad avviare la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico di cui ai commi 8 e ss, del suddetto art. 25, dettando le prescrizioni per le conseguenti indagini archeologiche dirette sul terreno, eventualmente articolate nelle due fasi di cui al comma 8.>;

REGIONE LAZIO

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e per l'Etruria Meridionale, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 3058 del 03/05/2021, osserva quanto segue:

< In riferimento alla procedura in oggetto, vista di codesta Direzione Generale (prot. DG ABAP-SERV V n. 13993 del 27/04/2021) pervenuta alla Scrivente con nota prot. ti. 2917 del 28/04/2021, e presa visione del Rapporto Preliminare e del relativo Allegato si rileva quanto riportato a seguire.

Per quanto concerne la tutela del patrimonio paesaggistico, premesso che il PiTESAI è uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare le aree dove sarà potenzialmente possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile per il raggiungimento degli obiettivi ambientali, è chiaro che l'individuazione di tali aree dovrà avvenire in linea con gli strumenti di pianificazione paesaggistica territoriale e con i vincoli esistenti, sulla base delle caratteristiche territoriali, ambientali, paesaggistiche delle aree.

Oltre alle aree vincolate di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 136 e 142, come segnalate alla pag. 34 del Rapporto, questo Ufficio ritiene che si debba tenere conto altresì degli immobili e delle aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156, così come prescritto dall'art. 134 D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.

Si segnala la necessità di precisare che nell'individuazione delle aree idonee si debbano escludere aree che siano adiacenti ad aree contermini, tutelate anch'esse ai sensi dell'art. 136 o aree nelle immediate vicinanze di beni culturali, anche tutelati ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/04, nonché da eventuali prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art. 45 D.Lgs. 42/04.

Con specifico riferimento ai potenziali impatti delle diverse fasi della realizzazione, esercizio e dismissione degli impianti e delle loro pertinenze, nonché degli eventuali malfunzionamenti individuati a pag. 62,

- quelli legati al contesto paesaggistico dovuto alle lavorazioni e alle trasformazioni di uso del suolo, anche temporanee, per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
- quelli legati direttamente o indirettamente, a breve o lungo termine, singolarmente o in modo cumulativo o sinergico, all'alterazione / modificazione/ distruzione di altre componenti quali vegetazione, flora, fauna, ecosistemi, biodiversità, suolo e acque nonché aria (in riferimento alla fase di realizzazione e di



AB

decommissioning), appare opportuno che la Direzione Generale fornisca delle direttive specifiche sulle valutazioni che le Soprintendenze saranno chiamate a svolgere nell'ambito delle relative procedure di V.I.A.

Nel Rapporto Preliminare, a pagina 8, si richiama quanto chiarito dalla Legge 28 febbraio 2020 a, 8 rispetto alle previsioni di non compatibilità del redigendo Piano; in virtù della citata legge "nelle aree non compatibili è comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili". A tal proposito si sottolinea la necessità di coordinamento tra il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee" di cui trattasi con i decreti che il Presidente del Consiglio dei Ministri dovrebbe adottare, "successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, individuando le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2" di cui all'art. 7 bis comma 2-bis.

A tal proposito si rammenta che il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120), all'art. 50, comma 1, lett. c), ha introdotto nell'art. 7-bis del D.Lgs. 152/2006 i commi 2-bis, 24cr- 2 quater. Dispone l'art 7 bis comma 2-bis- "Entro (centoventi) 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa Intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, con uno più decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2.

Comma 2-ter, "L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo."

Comma 2-quater: "Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, comprese le piattaforme petrolifere in disuso".

Sarebbe pertanto opportuno un coordinamento finalizzato ad individuare nelle aree in cui insistono le piattaforme dismesse le aree in cui potrebbe potenzialmente essere valutata l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in un'ottica di riduzione del consumo del suolo.

A tal proposito, i dati indicati a pag. 190 del Rapporto sul consumo del suolo non appaiono confortanti, evidenziando che all'interno delle aree vincolate risultano ben 559.296 ha occupati.

Per quanto concerne la tutela del patrimonio archeologico, nell'Allegato al Rapporto preliminare (pag. 22 e segg.) si fa riferimento alle finalità espresse nella Convenzione del Consiglio d'Europa per la Tutela del Patrimonio archeologico (Convenzione de "La Valletta"), e nel Rapporto Preliminare (pag. 200 e segg.) si riportano i dati ISPRA relativi alle aree protette marine, nelle quali rientrano parchi sommersi di interesse archeologico;

A tal riguardo si intende mettere in evidenza alcune considerazioni più specifiche in relazione al Piano quale strumento normativo che definisce il quadro di riferimento per la programmazione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale (sia terraferma che mare):

- l'attuazione delle misure previste nel Piano e che interessano aree ad alto rischio archeologico (sulla terraferma) non potrà comunque prescindere, di volta in volta, da una specifica e puntuale Valutazione del Rischio Archeologico tanto sull'area ritenuta idonea all'estrazione quanto sul contesto circostante;
- l'attuazione delle misure previste nel Piano e che interessano il mare, qualora gli interventi dovessero essere ricompresi entro le 12 miglia nautiche non potranno prescindere da una specifica e puntuale Valutazione del Rischio Archeologico.



X AB

Si rammenta inoltre che i beni archeologici, per loro natura, spesso non sono evidenti né immediatamente perimetrabili trovandosi nel sottosuolo, e pertanto la sussistenza di un interesse archeologico non già accertata, può essere preventivamente verificata solo tramite l'acquisizione di una serie di accertamenti tecnico-scientifici.>;

Il Parco Archeologico dell'Appia Antica, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 1338 del 05/05/2021, osserva quanto segue:

< Con riferimento all'oggetto, alla nota MISE 6576 del 2.03.2021, acquisita agli atti di questo Istituto con prot. n. 610 del 3.03.2021, e alla relativa richiesta di parere di competenza, trasmessa da codesta Direzione Generale con nota n. 13993 del 27.04.2021 e acquisita agli atti di questo Istituto in data 29.04.2021 prot. 1273, con la quale si prende atto che la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari del MiSE, in qualità di Autorità procedente e proponente, ha comunicato l'avvio della fase di consultazione sul Rapporto Preliminare ai fini della procedura di VAS ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D. Lgs n°152/2006 (fase di scoping), esaminata la documentazione tecnica contenuta nel Rapporto Ambientale, reperibile sul sito web del Ministero della Transizione Ecologica, si rappresenta quanto segue.

PRESO ATTO che il PiTESAI è uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare le aree dove sarà potenzialmente possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile;

CONSIDERATI i potenziali impatti che l'attuazione del piano potrebbe produrre sull'ambiente, sul patrimonio culturale e sul paesaggio del territorio di competenza di questo Istituto, derivanti dall'attuazione di quanto previsto nel Rapporto Ambientale sopracitato;

PRESO ATTO che il Rapporto Preliminare, ha il ruolo di esplicitare l'integrazione degli obiettivi di sostenibilità e delle considerazioni ambientali nella elaborazione del PiTESAI.

Questo Istituto, in base alle proprie competenze territoriali, formula le seguenti valutazioni e osservazioni affinché il patrimonio culturale sia adeguatamente tutelato, salvaguardato e valorizzato ai sensi del D. Lgs. n°42/2004.

Nello svolgimento delle attività relative all'individuazione delle aree idonee si ritiene opportuno porre attenzione alle aree caratterizzate da notevole pregio paesaggistico, naturale e storicoculturale, al fine di tutelarle da potenziali effetti negativi e di preservare il patrimonio culturale sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.(artt.10, 136 e 142).

Si fa presente che il rapporto preliminare relativo al Piano in oggetto cita il D.Lgs 42/2004 solo in relazione alla tutela del Paesaggio, mentre non viene citato altro per quanto riguarda gli impatti sui beni culturali, in particolare quelli archeologici.

Per quanto attiene gli aspetti di tutela archeologica, si sottolinea pertanto l'impatto significativo che potrebbero avere sul patrimonio archeologico tutti gli interventi che comportino movimentazione del suolo e del sottosuolo: le attività di ricerca e prospezione potrebbero infatti comportare alterazioni dei contesti monumentali e archeologici presenti nell'area, e incidendo nel sottosuolo, potrebbero intercettare beni archeologici non noti.

Premesso che le attività oggetto del PiTESAI potrebbero risultare altamente impattanti rispetto alle evidenze archeologiche presenti sul territorio di competenza di questo Istituto, caratterizzato da un ingente patrimonio archeologico, si ritiene opportuno che per tutti gli interventi sopradetti sia rispettato quanto previsto dalle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico in applicazione del D. Lgs. n°42/2004 art. 28 comma 4, ponendosi come obiettivo la riduzione delle potenziali interferenze delle opere con i beni di interesse archeologico.

Si ritiene pertanto opportuno procedere con un approfondimento del quadro conoscitivo mediante ricognizione dei dispositivi di tutela che interessano l'ambito di competenza territoriale, oltre che degli strumenti di pianificazione attualmente vigenti.

Si precisa inoltre che il Parco Archeologico dell'Appia Antica ricade nell'ambito di applicazione del Piano Territoriale Paesistico (PTP) ambito 15/12 "Valle della Caffarella-Appia Antica e Acquadotti" e del PTP 9 ambito "Castelli romani", che sottopongono il territorio a specifica normativa d'uso e di valorizzazione con le finalità ed i contenuti di cui agli artt. 131, 135, 143 del D. Lgs. n°42/2004.

Relativamente alla tutela dei valori strettamente ambientali e naturalistici, si rimanda a quanto sarà considerato dal Parco Regionale dell'Appia Antica, cui compete la vigilanza sulle attività di trasformazione ambientale.

Considerata la fase preliminare di programmazione e pianificazione in oggetto, questo Istituto si riserva di dettare prescrizioni più puntuali sulla base dell'esame dei singoli interventi previsti.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Roma e la Provincia di Rieti, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. 5500 del 10/05/2021, osserva



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

19 di 37

AR

quanto segue:

< In riferimento alla procedura in oggetto, vista la nota di codesta Direzione Generale (prot. DG ABAP-SERV V n. 13993 del 27/04/2021) pervenuta alla Scrivente con nota prot. n. 2 del 28/04/2021, e presa visione del Rapporto Preliminare e del relativo Allegato si rileva quanto riportato a seguire.

Tutela del patrimonio paesaggistico

Per quanto concerne gli aspetti paesaggistici, premesso che il PiTESAI è uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare le aree dove sarà potenzialmente possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile per il raggiungimento degli obiettivi ambientali, è chiaro che l'individuazione di tali aree dovrà avvenire in linea con gli strumenti di pianificazione paesaggistica territoriale e con i vincoli esistenti, sulla base delle caratteristiche territoriali, ambientali, paesaggistiche delle aree.

Oltre alle aree vincolate di cui al D.Lgs. 42/2004, art. 136 e 142, come segnalate alla pag. 34 del Rapporto, questo Ufficio ritiene che si debba tenere conto altresì degli immobili e delle aree comunque sottoposti a tutela dai piani paesaggistici previsti dagli articoli 143 e 156, così come prescritto dall'art. 134 D.Lgs. 42/04 e ss.mm.ii.

Si segnala la necessità di precisare che nell'individuazione delle aree idonee si debbano escludere aree che siano adiacenti ad aree contermini, tutelate anch'esse ai sensi dell'art 136 e art. 152, o le aree poste nelle immediate vicinanze di beni culturali, anche tutelati ai sensi della parte seconda del D.Lgs. 42/04, nonché da eventuali prescrizioni di tutela indiretta ai sensi dell'art 45 D.Lgs. 42/04, di cui occorre operare un'attenta ricognizione.

Inoltre, l'individuazione di tali zone dev'essere necessariamente coordinata con i piani delle attività estrattive, provinciali e regionali, già approvati dai diversi Enti locali (Province, Regioni, Aree metropolitane), che hanno individuato e catalogato i siti estrattivi esistenti, compresi quelli in disuso e quelli storico-archeologici.

Con specifico riferimento ai potenziali impatti delle diverse fasi della realizzazione, esercizio e dismissione degli impianti e delle loro pertinenze, nonché degli eventuali malfunzionamenti individuati a pag. 62,

- quelli legati al contesto paesaggistico dovuto alle lavorazioni e alle trasformazioni di uso del suolo, anche temporanee, per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi;
- quelli legati direttamente o indirettamente, a breve o lungo termine, singolarmente o in modo cumulativo o sinergico, all'alterazione / modificazione/ distruzione di altre componenti quali vegetazione, flora, fauna, ecosistemi, biodiversità, suolo e acque nonché aria (in riferimento alla fase di realizzazione e di decommissioning),

appare opportuno che la Direzione Generale fornisca delle direttive specifiche sulle valutazioni che le Soprintendenze saranno chiamate a svolgere nell'ambito delle relative procedure di V.I.A.

Nel Rapporto Preliminare, a pagina 8, inoltre, si richiama quanto chiarito dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 rispetto alle previsioni di non compatibilità del redigendo Piano; in virtù della citata legge "nelle aree non compatibili è comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili".

A tal proposito si sottolinea la necessità di coordinamento tra il "Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee" di cui trattasi con i decreti che il Presidente del Consiglio dei Ministri dovrebbe adottare, "successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, individuando le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2" di cui all'art. 7 bis comma 2-bis.

A tal proposito si rammenta che il decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito con modificazioni con legge 11 settembre 2020, n. 120), all'art. 50, comma 1, lett. c), ha introdotto nell'art. 7-bis del D.Lgs. 152/2006 i commi 2-bis, 2-ter- 2 quater.

Dispone l'art 7 bis comma 2-bis- "Entro (centoventi) 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, individua, con uno più decreti, successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali

20 di 37



AB

progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2.

Comma 2-ter. "L'individuazione delle aree di cui al comma 2-bis deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo."

Comma 2-quater: "Per la realizzazione delle opere di cui al comma 2-bis occorre privilegiare, ove possibile, l'utilizzo di superfici di strutture edificate, **comprese le piattaforme petrolifere in disuso**".

Sarebbe pertanto opportuno un coordinamento finalizzato ad individuare nelle aree in cui insistono le piattaforme dismesse le aree in cui potrebbe potenzialmente essere valutata l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, in un'ottica di riduzione del consumo del suolo.

A tal proposito, i dati indicati a pag. 190 del Rapporto sul consumo del suolo non appaiono confortanti, evidenziando che all'interno delle aree vincolate risultano ben 559.296 ha occupati.

Tutela del patrimonio archeologico

Per quanto concerne, nell'Allegato al Rapporto preliminare (pag. 22 e segg.) si fa riferimento alle finalità espresse nella Convenzione del Consiglio d'Europa per la Tutela del Patrimonio archeologico (Convenzione de "La Valletta"), e nel Rapporto Preliminare (pag. 200 e segg.) si riportano i dati ISPRA relativi alle aree protette marine, nelle quali rientrano parchi sommersi di interesse archeologico.

A tal riguardo si intende mettere in evidenza alcune considerazioni più specifiche in relazione al Piano quale strumento normativo che definisce il quadro di riferimento per la programmazione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale (sia terraferma che mare):

- l'attuazione delle misure previste nel Piano e che interessano aree ad alto rischio archeologico (sulla terraferma) non potrà comunque prescindere, di volta in volta, da una specifica e puntuale Valutazione del Rischio Archeologico tanto sull'area ritenuta idonea all'estrazione quanto sul contesto circostante;
- l'attuazione delle misure previste nel Piano e che interessano il mare, qualora gli interventi dovessero essere ricompresi entro le 12 miglia nautiche non potranno prescindere da una specifica e puntuale Valutazione del Rischio Archeologico.

Si rammenta inoltre che i beni archeologici, per loro natura, spesso non sono evidenti né immediatamente perimetrabili trovandosi nel sottosuolo, e pertanto la sussistenza di un interesse archeologico non già accertata, può essere preventivamente verificata solo tramite l'acquisizione di una serie di accertamenti tecnico-scientifici. >;

REGIONE MARCHE

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con parere endoprocedimentale di competenza nota prot. n. 9420 del 28/04/2021, osserva quanto segue:

< Con riferimento alla nota del 02/03/2021 prot. n. 6576 di pari oggetto trasmessa dal MISE (DGISSEG Div VII), acquisita al protocollo d'ufficio in data 03/03/2021 al n. 0004634, questa Soprintendenza fa presente quanto segue.

Visto il D.Lgs. n. 42/2004 e ss.mm.li., recante il "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio";

Vista la "Convenzione Europea del Paesaggio" che nell'introduzione recita: "Constata che il paesaggio svolge importanti funzioni di interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale..."

Preso atto che l'art. il-ter della Legge 11 febbraio 2019, n. 12 prevede "l'adozione del Piano per la transazione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI), uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare le aree dove sarà possibile svolgere o continuare le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile";

Tenuto conto che la predisposizione del Piano è finalizzata ad "individuare un quadro di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse";

Considerato che il Piano "deve tener conto di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni e, per quanto riguarda le aree marine, deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza delle coste; che nel Piano



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

★ AB

devono essere indicati tempi e modi di dismissione e rimessa in pristino dei luoghi da parte delle relative installazioni che abbiano cessato la loro attività";

Tenuto conto che "con la pubblicazione del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, l'Italia ha inteso dare attuazione a una visione di ampia trasformazione dell'economia, nella quale la decarbonizzazione, l'economia circolare, l'efficienza e l'uso razionale ed equo delle risorse naturali rappresentano insieme obiettivi e strumenti per un'economia più rispettosa delle persone e dell'ambiente";

Tenuto conto che nel "Rapporto Preliminare e allegati" vengono condotte analisi sui beni paesaggistici e culturali in rapporto alle possibili interferenze con le scelte del Piano;

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza ritiene utile sottolineare i seguenti aspetti:

- In primo luogo il Piano dovrà prevedere misure per il ripristino delle aree ove risultino cessate le attività di coltivazione degli idrocarburi (mare e terraferma), definendo le modalità e le tempistiche del ripristino paesaggistico-ambientale; la dismissione degli impianti non potrà prescindere dal ripristino dell'aspetto funzionale e visivo degli ecosistemi naturali e seminaturali preesistenti;
- Relativamente all'individuazione delle aree idonee a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi, occorrerà porre attenzione alle parti di territorio aventi notevole pregio paesaggistico, naturale e storico-culturale, al fine di escludere localizzazioni con potenziali effetti significativi, preservando pertanto il patrimonio culturale sottoposto a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 421/2004 e ss.mm.ii. (Art. 10— Edifici e manufatti monumentali, siti archeologici; Art. 142 - Aree tutelate per legge; Art. 136— Immobili ed aree di notevole interesse pubblico);
- Nel corso della VAS dovranno essere individuate le alternative/scelte di Piano maggiormente sostenibili sotto il profilo della salvaguardia dei beni paesaggistici e culturali. Il Piano dovrà fornire indicazioni inerenti i seguenti aspetti quali-quantitativi: durata delle attività, estensione delle aree interessate, tecnologie e sistemi innovativi compatibili sotto il profilo paesaggistico-percettivo, monitoraggio e gestione;
- Le azioni di Piano dovranno essere orientate al contenimento del consumo di suolo in linea con gli indirizzi della Convenzione Europea del Paesaggio;
- Con riferimento alle aree marine, considerato il mare elemento essenziale della costa, tenuto conto del notevole pregio paesaggistico e panoramica del territorio costiero, con aree protette, zone e siti d'interesse comunitario compresi nell'ambito della costa, il Piano dovrà prevedere misure in grado di evitare impatti diretti e indiretti sull'ecosistema marina nel suo complesso;
- Non appare superfluo sottolineare che i corpi idrici superficiali (fiumi, laghi, acque di transizione) vanno salvaguardati in quanto si configurano essi stessi come elementi di assoluta importanza per la determinazione, diretta e indiretta, della risorsa paesaggio sottoposta a tutela ope legis ai sensi del D.Lgs. n. 421/2004 e smi.
- Per quanto attiene alla tutela del patrimonio archeologico, il Piano e tutte le attività di prospezione esplorazione e ricerca di idrocarburi a terra e a mare dovranno tenere in considerazione le aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 421/2004, i tracciati della centuriazione e delle strade consolari romane rilevate dal PPAR della regione Marche, le aree a rischio archeologico riconosciute e perimetrate all'interno degli strumenti urbanistici dei comuni interessati (PRG) c/o da eventuali Carte archeologiche realizzate.
- Si anticipa sin da ora che tutti i lavori che ricadano all'interno del codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), dovranno essere assoggettate in seguito alla presentazione del progetto di fattibilità alle procedure di verifica preventiva dell'interesse archeologico secondo quanto indicato dal comma 1 dell'art. 25 del sopracitato codice.

Questo Ufficio, in ogni caso, potrà esprimere tutte le proprie valutazioni di competenza, che potranno scaturire dall'esame della successiva fase di progettazione, al momento della richiesta del parere ai sensi del D.Lgs. n. 421/2004 e ss.mm.ii. >;

REGIONE MOLISE

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Molise, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 4398 del 30/04/2021, osserva quanto segue:

< In riferimento alla V.A.S. in argomento, trasmessa a questo Ufficio dal Ministero dello Sviluppo Economico con nota n. 6576 del 02.03.2021 ed assunta al protocollo con il n. 1971 del 02.03.2021, ed a successiva nota del Ministero della Cultura- Direzione Generale archeologia, belle arti e paesaggio prot. n. 13993 del 27.04.2021 registrata agli atti con prot. n. 4284 del 28.04.2021, questa Soprintendenza dopo aver preso visione del Rapporto preliminare relativo al "Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI)", visto in particolare il punto 3.2.3. (Paesaggio) del Rapporto, comunica che il territorio della Regione Molise è assoggettato a tutela paesaggistica per il 72,5% del proprio territorio attraverso disposizioni specifiche quali i Decreti Ministeriali e delimitazioni di più ampio



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

22 di 37

ARS

respiro come i Piani Territoriali Paesaggistici di Area Vasta in numero di 8, per cui ogni intervento che dovesse comportare una modifica in grado di arrecare pregiudizio ai valori oggetto di protezione dovrà essere oggetto di apposita autorizzazione da rendere secondo le modalità previste dall'art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.

Alla luce di quanto sopra riportato si pone in evidenza come eventuali attività relative alla prospezione petrolifera ed relativa estrazione di idrocarburi si configurerebbero estremamente lesive dei valori paesaggistici, nell'accezione più ampia del concetto di paesaggio, in un territorio caratterizzato da valenze culturali, naturalistiche, morfologiche ed estetiche di pregio assolutamente eccezionali, tali, pertanto, da essere salvaguardate nella loro integrità sia nel presente che nel futuro.

E' inoltre indispensabile, nel momento in cui si discute di tali questioni, considerare la natura particolarmente fragile del territorio molisano, ove il dissesto idrogeologico è stato causa e lo è tuttora di devastanti movimenti franosi che producono profonde modificazioni finanche del paesaggio.

Si rappresenta, infine, che anche sotto gli aspetti di tutela archeologica il territorio della regione Molise presenta valori identitari non trascurabili. Il territorio, poco indagato fino a un decennio fa, restituisce costantemente siti archeologici di estrema importanza dal punto di vista scientifico e culturale. Proprio perché il paesaggio si presenta ancora integro è possibile calare le aree archeologiche all'interno del loro contesto paesaggistico storicizzato, che più volte ha dimostrato di poter diventare traino dello sviluppo turistico della di una regione che tanto sta investendo in tale ambito. Oltre ai siti grandi attrattori, come Sepino-Altilia e Pietrabbondante, che fondano la propria attrattiva anche nel contesto paesaggistico incontaminato, si ricorda anche la presenza, pressoché intatta, della rete tratturale che sempre più diventa meta di cammini e turismo lento, e del sistema delle cinte sannitiche, circa sessanta circuiti fortificati da cui si domina il paesaggio circostante e fortemente percepite dalla popolazione come elemento identitario. Vanno pertanto tenuti in ampia considerazione il decoro dei beni archeologici e le visuali che si godono da e verso di essi. Le pianure interne del Molise, attraversate dai tratturi e dalle vie di penetrazione di epoca romana, e presidiate dall'alto dalle fortificazioni, restituiscono un sistema archeologico diffuso, che ben si presta allo sviluppo turistico sostenibile del territorio (solamente nella pianura di Venafro sono stati censiti circa trecento siti).

Proprio per tali motivazioni alcune aree sono già sottoposte a tutela indiretta ai sensi dell'art 45 commi 1 e 2 del D.Lgs 42/2004 e ai sensi dell'art. 142 comma I lettera in) del medesimo D.Lgs.

Si rappresenta pertanto la necessità di procedere a uno studio accurato del territorio regionale individuando, eventualmente, aree compatibili con le peculiarità sopra esposte.>;

REGIONE PIEMONTE

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria Asti e Cuneo, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 6470 del 30/04/2021, osserva quanto segue:

< In riferimento all'oggetto, vista la nota prot. n. 6576 del 02/03/2021, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. 2909 del 02/03/2021, trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico di avvio della consultazione sul Rapporto preliminare ambientale e facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 13993 del 27/04/2021, recepita agli atti di quest'Ufficio con prot. n.6214 dei 28/04/2021;

Vista la documentazione disponibile sul sito, relativa al Rapporto preliminare ambientale del PiTESAI ed i documenti integrativi trasmessi, si osserva quanto segue:

- Relativamente al cap. 2.3. Linee strategiche e principi del Piano, con riferimento particolare al paragrafo 2.3.1 Indicazioni preliminari relative alla individuazione/definizione dei criteri ambientali e socio-economici, ove sono riportate le tabelle per gli strati informativi per la definizione dei vincoli assoluti/relativi in ambito terrestre/marino, si osserva come siano stati prese in considerazione esclusivamente le "Aree di cui al D.lgs, 42/2004, art. 136 e 142", escludendo pertanto i beni e le aree di interesse archeologico sottoposte a tutela ai sensi della parte II del Decreto citato nonché i siti e le aree esterne di protezione inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO; si suggerisce pertanto di integrare gli elenchi degli strati informativi proposti con le suddette categorie;

Relativamente al cap. 3.2. Descrizione dei possibili impatti ambientali delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione, nel quale sono stati correttamente esaminati i possibili impatti sulla componente "paesaggio" al par. 3.2.3, si segnala al contempo la necessità di un approfondimento di tali impatti anche rispetto al patrimonio culturale architettonico e archeologico, in riferimento alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico (VPIA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., volta a valutare già in fase di studio di fattibilità la probabilità di interferenze con eventuali elementi di interesse archeologico, allo scopo da un lato di garantirne la tutela (evitandone in primo luogo la distruzione), dall'altro di limitare la possibilità di ritrovamenti archeologici imprevisti durante i lavori, con conseguenti rallentamenti c/o interruzioni degli stessi.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

KRS

Relativamente al cap. 4.1. Obiettivi ambientali di sintesi, nel quale sono stati correttamente presi in considerazione globalmente i "Beni culturali e paesaggistici", si condividono gli obiettivi indicati e si suggerisce una possibile integrazione in riferimento alla mitigazione degli impatti pregressi, anche se non direttamente correlati al piano in oggetto, soprattutto relativamente alle aree tutelate;

Relativamente al cap. 4.2. Pianificazione pertinente, in riferimento alla Tabella 4.2-1: Pianificazione / programmazione nazionale, si suggerisce la presa in considerazione anche del "Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico" e del "PNACC Piano Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici", in via di definizione; in riferimento al paragrafo Pianificazione, programmazione interregionale e regionale, per quanto riguarda l'area del Piemonte, si evidenzia che:

Il Piemonte è dotato di un Piano Paesaggistico Regionale, copianificato con il Ministero scrivente e approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, per la cui attuazione è stato emanato il Regolamento di "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della L.R. n.56/77 e dell'articolo 46 comma 10 delle norme di attuazione del Ppr", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 n. 4/R; (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/paesaggio/pianp-paesaggistico-regionale-ppr>).

Inoltre, sul territorio di competenza di questa Soprintendenza, sono stati riconosciuti i seguenti siti UNESCO: I Paesaggi Vitivinicoli di Langhe-Roero e Monferrato; Le Residenze Sabaude; I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia;

Relativamente al cap. 5.2. Contesto ambientale, nel quale è stato analizzato il contesto interessato dai possibili effetti generati dal Piano, in riferimento al paragrafo 5.2.13 Caratteristiche dei beni culturali e paesaggistici (pp. 196-200) nel quale sono stati evidenziati come indicatori ambientali di riferimento per la valutazione degli effetti del piano sul patrimonio culturale e paesaggistico il "consumo di suolo" nelle aree tutelate ai sensi della Parte III del D.lgs. 42/2004 e la "frammentazione del territorio", si condivide quanto proposto e si suggerisce la valutazione di ulteriori indicatori, anche a "carattere positivo", rispetto alle attività di dismissione e recupero ambientale attuate nelle aree soggette a tutela.

In attesa delle prossime fasi della procedura, si rimane a disposizione per eventuali ulteriori osservazioni circa gli aspetti di competenza.

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 7621 del 30/04/2021, osserva quanto segue:

< In riferimento all'oggetto, vista la nota prot. n. 6576 del 02/03/2021, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. 3617 del 03/03/2021, trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico di avvio della consultazione sul Rapporto preliminare ambientale e facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 13993 del 27/04/2021, recepita agli atti di quest'Ufficio con prot. n.7504 del 28/04/2021;

Vista la documentazione disponibile sul sito, relativa al Rapporto preliminare ambientale del PITESAI ed i documenti integrativi trasmessi, si osserva quanto segue:

- Relativamente al cap. 2.3. Linee strategiche e principi del Piano, con riferimento particolare al paragrafo 2.3.1 Indicazioni preliminari relative alla individuazione/definizione dei criteri ambientali e socioeconomici, ove sono riportate le tabelle per gli strati informativi per la definizione dei vincoli assoluti/relativi in ambito terrestre/marino, si osserva come siano state prese in considerazione esclusivamente le "Aree di cm al D.Lgs. 42/2004, art. 136 e 142", escludendo pertanto i beni e le aree di interesse archeologico sottoposte a tutela ai sensi della parte II del Decreto citato nonché i siti e le aree esterne di protezione inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO; si suggerisce pertanto di integrare gli elenchi degli strati informativi proposti con le suddette categorie;
- Relativamente al cap. 3.2. Descrizione dei possibili impatti ambientali delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione, nel quale sono stati correttamente esaminati i possibili impatti sulla componente "paesaggio" al par. 3.2.3, si segnala al contempo la necessità di un approfondimento di tali impatti rispetto al patrimonio culturale architettonico e archeologico, anche in riferimento alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico (VPIA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., volta a valutare già in fase di studio di fattibilità la probabilità di interferenze con eventuali elementi di interesse archeologico, allo scopo da un lato di garantirne la tutela (evitandone in primo luogo la distruzione), dall'altro di limitare la possibilità di ritrovamenti archeologici imprevisi durante i lavori, con conseguenti rallentamenti e/o interruzioni degli stessi.



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

24 di 37

AA

- Relativamente al cap. 4.1. Obiettivi ambientali di sintesi, nel quale sono stati correttamente presi in considerazione globalmente i "Beni culturali e paesaggistici", si condividono gli obiettivi indicati e si suggerisce una possibile integrazione in riferimento alla mitigazione degli impatti progressi, anche se non direttamente correlati al piano in oggetto, soprattutto relativamente alle aree tutelate;
- Relativamente al cap. 4.2. Pianificazione pertinente, in riferimento alla Tabella 4.2-1: Pianificazione / programmazione nazionale, si suggerisce la presa in considerazione anche del "Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico" e del "PNACC Piano Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici", in via di definizione;

In riferimento al paragrafo Pianificazione, programmazione interregionale e regionale, per quanto riguarda l'area del Piemonte, si evidenzia che:

- Il Piemonte è dotato di un Piano Paesaggistico Regionale, copianificato con il Ministero scrivente e approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, per la cui attuazione è stato emanato il Regolamento di Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della L.R. n.56/77 e dell'articolo 46 comma 10 delle norme di attuazione del Ppr", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 n. 4/R; (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/paesaggio/pianp-paesaggistico-regionale-ppr>). Inoltre, sul territorio di competenza di questa Soprintendenza, sono stati riconosciuti i seguenti siti UNESCO: Le Residenze Sabaude; I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia; I Siti palafitticoli preistorici dell'arco alpino; Ivrea Città Industriale del XX Secolo.
- Relativamente al cap. 5.2. Contesto ambientale, nel quale è stato analizzato il contesto interessato dai possibili effetti generati dal Piano, in riferimento al paragrafo 5.2.13 Caratteristiche dei beni culturali e paesaggistici (pp.196-200) nel quale sono stati evidenziati come indicatori ambientali di riferimento per la valutazione degli effetti del piano sul patrimonio culturale e paesaggistico il "consumo di suolo" nelle aree tutelate ai sensi della Parte III del D.lgs. 42/2004 e la "frammentazione del territorio", si condivide quanto proposto e si suggerisce la valutazione di ulteriori indicatori, anche a "carattere positivo", rispetto alle attività di dismissione e recupero ambientale attuate nelle aree soggette a tutela.

In attesa delle prossime fasi della procedura, si rimane a disposizione per eventuali ulteriori osservazioni circa gli aspetti di competenza.>;

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Biella Novara Verbano-Cusio-Ossola e Vercelli, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 5744 del 06/05/2021, osserva quanto segue:

< In riferimento all'oggetto, vista la nota prot. n. 6576 del 02/03/2021, assunta agli atti di questo Ufficio con prot. 2624 del 10/03/2021, trasmessa dal Ministero dello Sviluppo Economico di avvio della consultazione sul Rapporto preliminare ambientale e facendo seguito alla richiesta di codesta Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio n. 13993 del 27/04/2021, recepita agli atti di quest'ufficio con prot. n.5361 del 29/04/2021;

Esaminata la documentazione disponibile sul sito, relativa al Rapporto preliminare ambientale del PiTESAI ed i documenti integrativi trasmessi, si osserva quanto segue:

- Relativamente al cap. 2.3. Linee strategiche e principi del Piano, con riferimento particolare al paragrafo 2,3,1 Indicazioni preliminari relative alla individuazione/definizione dei criteri ambientali e socioeconomici, ove sono riportate le tabelle per gli strati informativi per la definizione dei vincoli assoluti/relativi in ambito terrestre/marino, si osserva come siano stati prese in considerazione esclusivamente le "Aree di cui al D.lgs. 42/2004, art. 136 e 142", escludendo pertanto i beni e le aree di interesse archeologico sottoposte a tutela ai sensi della parte II del Decreto citato nonché i siti e le aree esterne di protezione inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO; si suggerisce pertanto di integrare gli elenchi degli strati informativi proposti con le suddette categorie;
- Relativamente al cap. 3.2. Descrizione dei possibili impatti ambientali delle attività di prospezione, ricerca, coltivazione e dismissione, nel quale sono stati correttamente esaminati i possibili impatti sulla componente "paesaggio" al par. 3.2,3, si segnala al contempo la necessità di un approfondimento di tali impatti rispetto al patrimonio culturale architettonico e archeologico, anche in riferimento alla procedura di Verifica Preventiva dell'Interesse archeologico (VPLA), ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., volta a valutare già in fase di studio di fattibilità la probabilità di interferenze con eventuali elementi di interesse archeologico, allo scopo da un lato di garantirne la tutela (evitandone in primo luogo la distruzione), dall'altro di limitare la



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

25 di 37

* RB

possibilità di ritrovamenti archeologici imprevisti durante i lavori, con conseguenti rallentamenti e/o interruzioni degli stessi.

- Relativamente al cap. 4.1. Obiettivi ambientali di sintesi, nel quale sono stati correttamente presi in considerazione globalmente i "Beni culturali e paesaggistici", si condividono gli obiettivi indicati e si suggerisce una possibile integrazione in riferimento alla mitigazione degli impatti pregressi, anche se non direttamente correlati al piano in oggetto, soprattutto relativamente alle aree tutelate;
- Relativamente al cap. 4.2. Pianificazione pertinente, in riferimento alla Tabella 4.2-1: Pianificazione / programmazione nazionale, si suggerisce la presa in considerazione anche del "Programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico" e del "PNACC Piano Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici", in via di definizione; in riferimento al paragrafo Pianificazione, programmazione interregionale e regionale, per quanto riguarda l'area del Piemonte, si evidenzia che: Il Piemonte è dotato di un Piano Paesaggistico Regionale, copianificato con il Ministero scrivente e approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, per la cui attuazione è stato emanato il Regolamento di 'Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della L.R. n.56/77 e dell'articolo 46 comma 10 delle norme di attuazione del Ppr", approvato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 marzo 2019 n. 4/R; (<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/anibiente-territorio/paesaggio/piano-paesaggistico-regionale-ppr>) Inoltre, sul territorio di competenza di questa Soprintendenza, sono stati riconosciuti i seguenti siti UNESCO: I Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia.
- Relativamente al cap. 5.2. Contesto ambientale, nel quale è stato analizzato il contesto interessato dai possibili effetti generati dal Piano, in riferimento al paragrafo 5.2.13 Caratteristiche dei beni culturali e paesaggistici (pp. 196-200) nel quale sono stati evidenziati come indicatori ambientali di riferimento per la valutazione degli effetti del piano sul patrimonio culturale e paesaggistico il "consumo di suolo" nelle aree tutelate ai sensi della Parte 111 del D.lgs. 42/2004 e la "frammentazione del territorio", si condivide quanto proposto e si suggerisce la valutazione di ulteriori indicatori, anche a "carattere positivo", rispetto alle attività di dismissione e recupero ambientale attuate nelle aree soggette a tutela.

In attesa delle prossime fasi della procedura, si rimane a disposizione per eventuali ulteriori osservazioni circa gli aspetti di competenza.>;

REGIONE PUGLIA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bari, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 2679 del 23/03/2021, osserva quanto segue:

< In riferimento alla richiesta inviata dal competente Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per le infrastrutture e la Sicurezza dei Sistemi Energetici e Geominerali con nota del 02.03.2021 prot. 6576, acquisita agli atti in data 03.03.2021 prot. 1988, questa Soprintendenza, esaminata la documentazione disponibile sul portale del Ministero competente, comunica quanto segue.

Nell'analizzare preliminarmente gli impatti dell'eventuale localizzazione di nuovi interventi sul territorio e off-shore, si sottolinea come il rapporto faccia riferimento esclusivamente ai beni paesaggistici individuati ai sensi degli art. 136 e 142 del Codice dei Beni Culturali: tale scelta risulta alquanto limitata in quanto non tiene conto degli immobili e dell'aree tutelate ai sensi della Parte II del Codice dei Beni Culturali, che possono essere danneggiati dall'esecuzione di indagini conoscitive o di escavazioni.

Inoltre, si sottolinea come all'interno della fascia costiera di pertinenza della Scrivente devono essere ricompresi tra le aree non idonee i giacimenti archeologici marini noti. Si ritiene necessario pertanto invitare l'Ente Procedente a implementare lo studio preliminare inserendo i dati in possesso dell'Amministrazione Centrale, ed in particolar modo le cartografie in fase di elaborazione dei Piani di Gestione dello Spazio Marittimo.

Considerando che il Rapporto Preliminare fa espressamente riferimento alla fascia marina compresa fra le 12 e le 24 miglia, si ritiene doveroso inoltre sottolineare che tra le Amministrazioni in indirizzo non è presente la Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, per le competenze previste dalla circolare n.7 della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del 08.03.2021.

Il Rapporto Preliminare ha preso in esame le aree tutelate ai sensi della Parte III del Codice, come dello, ma la Regione Puglia ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (PPTR) come previsto dall'art. 143, e come da norme il PPTR ha individuato ai sensi dell'art. 143 del D. Lgs. 42/2004 ulteriori contesti (UCP) da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia ed utilizzazione.

Considerando che le prescrizioni riportate nelle NTA del PPTR forniscono tali misure di salvaguardia per gli UCP, che tra l'altro sono tesi a limitare la frammentazione e la riduzione degli habitat naturali e a ridurre i cambiamenti di



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

RB

suolo, criticità che il Piano riporta in merito all'efficacia del regime vincolistico di tutela dei beni paesaggistici, a parere della Scrivente è necessario che nell'individuazione delle aree non idonee vengano riportate e correttamente perimetrate anche tali aree.

Al fine di facilitare l'individuazione di tutti i beni paesaggistici presenti nel territorio di competenza, per la redazione del Piano si suggerisce di consultare il sito della Regione Puglia in cui è presente la cartografia e gli shape file del PPTR:

http://www.sit.puglia.it/portal/portale_pianificazione_regionale/ViewMenuPortletWindow?action=2&idsezione=284&nomesezione=Pianificazione%20Regionale&paginacms=null

Si ritiene pertanto necessario suggerire di integrare il Rapporto Preliminare in base alle indicazioni soprariportate.>;

REGIONE TOSCANA

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Firenze e per le Province di Pistoia e Prato, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 11070 del 03/05/2021, osserva quanto segue:

< In riferimento al procedimento in oggetto ed alla nota inviata dal MISE prot. n.6576 del 02/03/202, agli atti prot. 5805 del 08/03/2021, con la quale è stato comunicato l'avvio delle consultazioni con i soggetti competenti in materia ambientale sul rapporto preliminare ambientale relativo al procedimento di valutazione ambientale strategica (VAS) Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee (PiTESAI);

questa Soprintendenza, in qualità di soggetto competente in materia ambientale, esaminato il documento in oggetto in rapporto a quanto disposto e considerato che gli obiettivi principali, globali e strategici e le linee di interventi del suddetto Piano, come individuati nel suddetto documento, ritiene che i medesimi possano determinare significativi effetti, principalmente negativi, nei confronti del patrimonio culturale, inteso come insieme dei beni culturali e dei beni paesaggistici, e che tali effetti possono assumere carattere di particolare rilevanza stante l'eccezionale valore ditale patrimonio, sia in termini qualitativi che quantitativi, e la sua diffusione ed estensione sull'intero territorio di competenza istituzionale.

Pertanto, per quanto di competenza si ritiene di osservare quanto segue:

- i criteri di approccio non risultano esaustivi rispetto alle tematiche che afferiscono al patrimonio culturale (archeologia, architettura e paesaggio);
- gli indicatori presi in considerazione non risultano completamente rispondenti agli elementi valoriali del patrimonio culturale (archeologia, architettura e paesaggio), in quanto si basano principalmente sul consumo di suolo e non contemplan le diversificazioni vincolistiche per classificazione dei provvedimenti di tutela paesaggistica, di cui agli artt. 136 e 142 del Codice, e neppure le aree di tutela indiretta ex art. 45 del Codice; devono pertanto essere adeguatamente contemplate tutte le componenti riferite al patrimonio culturale, comprensive delle indicazioni della vincolistica e delle tutele presenti sul territorio ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.;
- nella Tabella 23-1 - Strati informativi per la definizione dei vincoli assoluti in ambito terrestre - non risultano inseriti i beni culturali di cui all'art. 10 del Codice (beni architettonici ed archeologici);
- le fonti di reperimento dei dati non risultano esaustive all'inquadramento complessivo delle tematiche afferenti al patrimonio culturale, che richiedono altresì approfondimenti e diversificazioni di maggiore coerenza alla scala regionale e provinciale;
- le norme prese a riferimento richiedono accertamenti di maggiore specificità, almeno alla scala regionale;
- le politiche ambientali prese a riferimento sembrano includere la sola componente del paesaggio, inteso come valore complessivo presente sui territori, senza introdurre il concetto degli altri elementi del patrimonio culturale che il medesimo contiene;
- la metodologia di analisi dei contesti territoriali-paesaggistici e dei relativi fattori di rischio naturale e antropico sembra prendere in considerazione la sola frammentazione dei medesimi, con la conseguente riduzione della connettività ecologica, nonostante il richiamato art. 131 del Codice, basandosi sui contenuti della Convenzione Europea del paesaggio riconosca il valore identitario quale sommatoria di fattori naturali e antropici in relazione tra loro;
- la metodologia adottata per la verifica di coerenza con altri strumenti della pianificazione deve essere configurata alla scala regionale, con particolare riferimento a quei territori dove risultano vigenti strumenti di pianificazione paesaggistica regionale; in Toscana il contenuto complessivo del Piano d'indirizzo Territoriale con valenza di Piano Paesaggistico Regionale (PIT-PPR), con le relative schede (di ambito e di vincolo) e la



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

27 di 37

AS

disciplina, deve essere utilizzato per tralasciare procedure adeguate di verifica della coerenza riconducibili al successivo Rapporto Ambientale.

Inoltre, per quanto di competenza archeologica, si segnalano le seguenti specifiche lacune:

- Tabella 2.3-3: Strati informativi per la definizione dei vincoli relativi in ambito terrestre. Non risultano considerate le aree con potenziale archeologico inserite negli strumenti di governo del territorio di tutti i livelli, e le relative norme tecniche di attuazione.
- Tabella 3.2-3: Possibili impatti ambientali su suolo e sottosuolo rispetto alle diverse fasi di estrazione petrolifera. Gli impatti individuati, e in particolare la possibile contaminazione dovuta a incidentali sversamenti di idrocarburi e la compattazione del terreno a causa della movimentazione di mezzi e veicoli e alla costruzione delle opere previste dai progetti di estrazione petrolifera possono comportare gravi danni al patrimonio archeologico, anche quello ancora non individuato da indagini specifiche e sepolto nel sottosuolo, in tutte le fasi di prospezione, ricerca ed estrazione.
- Paragrafo 4.2. Pianificazione pertinente, I quadri conoscitivi relativi al patrimonio archeologico sono spesso inseriti nei Piani Territoriali Regionali e declinati a livello locale dai Piani Strutturali Comunali, che dovranno essere presi in considerazione tra le pianificazioni pertinenti. Nei Piani Paesaggistici Regionali sono infatti inserite solo le aree archeologiche con valenza paesaggistica di cui al D. Lgs. 42/2004 art. 142, co. 1, lett. m).
- Paragrafo 5.2.13. Caratteristiche dei beni culturali e paesaggistici. Nel Rapporto Preliminare sono presi in considerazione solo i beni paesaggistici.

Per quanto sopra esposto, la redazione del successivo Rapporto Ambientale dovrà prendere in considerazione, secondo confacenti attribuzioni di scala territoriale, i contenuti elencati e descritti di seguito:

- beni culturali (archeologici e architettonici) tutelati ai sensi della Parte Seconda del Codice e per tali beni si chiede che siano inseriti tra i vincoli assoluti in ambito terrestre;
- aree di tutela indiretta dei beni culturali ai sensi dell'art. 45 del Codice;
- le aree con potenziale archeologico inserite - negli strumenti di governo del territorio di tutti i livelli e le relative discipline, comprese le norme tecniche di attuazione;
- immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 del Codice;
- aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del Codice, contemplandone tutte le tipologie, di cui al comma i del medesimo articolo;
- quadro conoscitivo e disciplina del piano paesaggistico regionale e degli strumenti della pianificazione locale (piani strutturali e piani operativi), con particolare riguardo ai beni del patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici);
- analisi dei contesti territoriali-paesaggistici e dei relativi fattori di rischio naturale e antropico articolate con maggiore approfondimento delle interazioni presenti nei territori alla scala regionale e provinciale.

Inoltre dovranno essere implementate le seguenti tematiche:

- evoluzione delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dagli effetti conseguenziali all'applicazione del piano;
- misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi conseguenti all'attuazione del piano;
- individuazione delle eventuali alternative e delle ragioni che hanno motivato le scelte, sia per quanto riguarda la sostenibilità paesaggistica che la compatibilità rispetto ai beni culturali interessati;
- descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano, con particolare riferimento a quelli che interessano il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici).

REGIONE VENETO

La Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Venezia e per le Province di Belluno Padova e Treviso, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 13039 del 04/05/2021, osserva quanto segue:

< CON RIFERIMENTO al programma in argomento, dando seguito alla nota della Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio n. 0013993 del 27-04-2021, qui pervenuta in data 29-04-2021 ed acquisita in pari data agli atti con prot. 0012516, preso atto della documentazione tecnica messa a disposizione dal Ministero dell'Ambiente e della



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

* RB

Tutela del Territorio e del Mare e resa reperibile presso 11 link: <https://va.mininambiente.it/it/IT/Oggetti/Documentazione/7763/11267>;

ESAMINATI il Rapporto Preliminare e la documentazione inerente al suddetto piano;

CONSIDERATO che il D.Lgs. 152/2006 s.m.i. stabilisce che la V.A.S. riguarda i piani che possono avere effetti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale; visto, in particolare, l'art. 13 e l'allegato VI del citato decreto legislativo;

VISTO il Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, D.P.C.M. 2 dicembre 2019, n. 169, art. 41 ce. i lett. d);-

VISTA la Circolare n. 3 della Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio del 29-01-2020;

CON RIFERIMENTO ai contenuti e agli obiettivi del piano come evidenziati in particolare dal Rapporto Preliminare e dalla Sintesi non Tecnica e in base alle proprie competenze territoriali,

QUESTA SOPRINTENDENZA FORMULA LE SEGUENTI VALUTAZIONI E OSSERVAZIONI

trasmettendole a codesta Direzione Generale per l'espressione del parere di competenza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16, ce. i lett. 1) del D.P.C.M. 02 dicembre 2019, n. 169.

- a) si ritiene esaustiva l'illustrazione dei contenuti degli obiettivi principali del piano e del rapporto con altri pertinenti piani o programmi, anche se non appare sufficientemente approfondita l'analisi della coerenza esterna in relazione alla pianificazione di livello sovraordinato pertinente. In particolare, per quanto di pertinenza, si ravvisa l'opportunità di raccordare il programma con lo stato attuale della pianificazione paesaggistica della Regione, coordinando i propri obiettivi con i contenuti del nuovo Piano Territoriale Regionale di Coordinamento (P TR. C.) del Veneto, approvato con D.G.R. n. 107 in data-17-07-2020, comprensivo dell'Atlante Ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio; appare peraltro indispensabile poter coordinare l'analisi di Piano anche in rapporto all'esito della prima fase di ricognizione e disciplina in materia di Pianificazione dello Spazio Marittimo, per la quale questa Soprintendenza ha fornito le dovute indicazioni endo-procedimentali agli uffici ministeriali competenti;
- b) si ritiene esaustiva la considerazione degli aspetti pertinenti allo stato attuale dell'ambiente, nonché il livello di analisi complessiva delle componenti e delle vulnerabilità ambientali, considerato come il piano in esame si ponga l'obiettivo di individuare un quadro definito di riferimento delle aree (definite come 'idonee') ove consentire lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale. Ciò premesso, pur consapevoli dello stato preliminare della valutazione, si evidenzia come nel capitolo 6 del RP si prenda a riferimento come unico scenario quello relativo alla probabile evoluzione dello stato ambientale in assenza del PiTESAI, ovvero come, in sostanza, si analizzi in modo scientifico e dettagliato unicamente il cosiddetto scenario '0', corrispondente alla situazione attuale, senza evidenziare il quadro ambientale che, di contro, dovrebbe scaturire dall'applicazione del piano stesso. Si ritiene a tal proposito auspicabile, per poter valutare l'efficacia delle strategie proposte, che nel Rapporto Ambientale vengano descritte, sia dal punto di vista qualitativo, ma anche e soprattutto quantitativo, le variazioni che saranno conseguenti all'attuazione dei criteri stabiliti dal piano (ovvero alla individuazione delle c.d. 'aree idonee'), insieme allo studio e all'analisi di diversi scenari alternativi, auspicando anche valutazioni relative a parziali attuazioni del piano;
- c) si ritiene non esaustiva la considerazione delle caratteristiche culturali e paesaggistiche delle aree che potrebbero essere significativamente interessate dall'attuazione degli obiettivi del piano, almeno in questa fase preliminare in cui si descrivono le condizioni in essere e le vulnerabilità ambientali senza delineare in via descrittiva quelle che saranno effettivamente individuate, a scala nazionale, come aree idonee. Sebbene gli obiettivi siano finalizzati governare il processo di transizione energetica sostenibile connessa alle attività di prospezione, ricerca e coltivazione degli idrocarburi, nell'ottica di centrare l'obiettivo di 'decarbonizzazione' atteso a livello mondiale ed europeo entro il 2050, si ritiene necessario, al di là delle virtuose finalità, che nel Rapporto Ambientale si faccia esplicito riferimento al patrimonio culturale e paesaggistico, nel RP appena menzionato, e alle possibili ricadute che l'individuazione delle aree idonee, se non calibrate anche in funzione del patrimonio culturale della Nazione, possono avere sui beni culturali tutelati ai sensi della Parte II e della Parte III del D.Lgs. 42/2004. Ben consci che tali valutazioni analitiche possano partire da presupposti esclusivamente qualitativi e non certo quantitativi, stante la portata nazionale del programma, si evidenzia in ogni caso come necessario che nel Rapporto Ambientale venga adeguatamente presa in considerazione l'assoluta specificità dei beni culturali che ricoprono con altissima densità il territorio nazionale e che, onde evitare potenziali effettivi detrattivi alle valenze culturali e paesaggistiche da essi veicolati, vanno intesi e considerati come beni sensibili e irriproducibili. Spicca peraltro la completa assenza di indicazioni e fonti riferibili alla mappatura dei beni culturali e paesaggistici, terrestri c/o sommersi, prodotta dal MiC sia a livello centrale che periferico, disponibile su supporti informatici di diversa



AS

natura e complessità. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene che nella individuazione delle aree idonee cui sottende la missione centrale dell'intero piano, la conservazione del patrimonio culturale debba essere posta come premessa prioritaria e irrinunciabile, in modo da guidare la definizione della cartografia delle aree che costituiranno l'ambito territoriale di riferimento della VAS, evitando qualsiasi sovrapposizione c/o interferenza tra i beni paesaggistici e culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 e le aree che, post operam, saranno individuate come idonee a condurre attività di ricerca e coltivazione degli idrocarburi. Si ritiene, inoltre, del tutto auspicabile che venga interpretata in senso restrittivo la norma contenuta nell'art. 4 della Legge 9 gennaio 1991 n. 9 che vieta in senso assoluto la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi nelle acque del Golfo di Venezia, rivalutando le modifiche in senso estensivo apportate dal Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112. Appare altresì non esaustiva la rappresentazione cartografica dello stato dell'arte, laddove le immagini a bassa definizione inserite nel RP non consentono una adeguata e sufficiente analisi e comprensione delle peculiarità territoriali, su scala regionale o macro-regionale, anche e soprattutto in relazione alla definizione delle caratteristiche degli impianti posizionati nello spazio acqueo nazionale.

- d) si ritiene non esaustiva la considerazione dei possibili impatti significativi che l'attuazione degli obiettivi del programma potrebbe ingenerare sul patrimonio culturale perché, se da un lato, come già espresso, il RP descrive con attenzione le vulnerabilità del territorio e gli obiettivi sottesi all'attuazione del piano in esame, non essendo, in questa fase di redazione, ancora definiti l'ambito territoriale di efficacia (ovvero l'individuazione delle aree idonee) né i criteri oggettivi di individuazione, risulta impossibile poter valutare le possibili (e non auspicabili) interferenze con i beni paesaggistici e culturali capillarmente diffusi sul territorio. Nel ribadire, tuttavia, come le attività correlate all'estrazione degli idrocarburi debbano essere intese come alternative e inconciliabili con le esigenze di salvaguardia del patrimonio culturale, si auspica che l'affinamento delle valutazioni che porterà alla definizione del PiTESAI sia volto a minimizzare e, preferibilmente, a eliminare qualsiasi potenziale impatto c/o interferenza col patrimonio suddetto. In tal senso, si rammenta anche la necessità di fare i dovuti riferimenti, in senso ampio e circostanziato, alla legislazione nazionale e agli accordi internazionali che salvaguardano il patrimonio culturale anche e soprattutto in senso "preventivo", come - a mero titolo di esempio - la L. 157/2009 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione UNESCO 2001 sulla Protezione del patrimonio culturale subacqueo), la L. 57/2015 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico), il D.Lgs. 50/2016, art. 25 (Verifica preventiva dell'interesse archeologico). L'applicazione di tali dispositivi di legge, in tutto o in parte rispetto al dettato normativo, consente di valutare, appunto, in modo approfondito i potenziali impatti dovuti agli obiettivi di programma sul patrimonio archeologico.
- e) in virtù di quanto esposto al precedente punto d), si ritiene non esaustiva la considerazione delle misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi sul patrimonio culturale, proprio perché nel RP non vengono affatto valutati tali aspetti, e si rimanda pertanto al Rapporto Ambientale per un doveroso approfondimento nel merito che possa introdurre correttivi e dimostrare la sostenibilità degli obiettivi prefigurati dal piano anche in funzione dei valori culturali e paesaggistici tutelati dalla Costituzione e ai sensi del D.Lgs. 42/2004;
- f) si ritiene non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi. In analogia ai punti precedenti, il Rapporto Preliminare si limita a descrivere in maniera del tutto sintetica e superficiale l'approccio metodologico che guiderà il sistema di monitoraggio, illustrandone genericamente gli obiettivi e alludendo al sistema degli indicatori da prendere in considerazione, senza, tuttavia, definire nel merito i soggetti preposti alla organizzazione e alla gestione, le modalità di raccolta dei dati e, quindi, la loro attendibilità, nonché la elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del piano, che dovranno necessariamente essere riferiti anche al paesaggio e ai beni culturali oltre che ai fattori prettamente ambientali e faunistici. Preme a tal proposito precisare che nella fase attuativa del programma, le azioni previste dovranno essere oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate, attraverso A.P.Q. (Accordi di Programma Quadro) o altre forme di accordo, che dovranno sempre prevedere il coinvolgimento degli uffici territoriali del MiC. Dovrà inoltre essere stabilita la periodicità della produzione di un rapporto illustrante i risultati della valutazione degli impatti e le misure correttive da adottare e chiedere sempre che ne sia informato tempestivamente il MiC. >;

Il SERVIZIO II (Scavi e tutela del patrimonio archeologico), di questa DG ABAP, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 14811 del 03/05/2021, osserva quanto segue:

< Con riferimento alla nota 13993 del 27.04.2021, con le quali codesto Servizio ha richiesto l'invio delle valutazioni da parte delle Soprintendenze competenti al fine di poter emettere il parere conclusivo da inoltrare al Ministero della



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

30 di 37

AB

Transizione Ecologica, lo scrivente Servizio ha esaminato, soprattutto sotto il profilo della tutela archeologica, le seguenti note:

note prot. 2675 e 2679 del 23.03.210 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bari;

- nota prot. 3553 del 26,04,21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la provincia di Cosenza;*
- nota prot. 9420 del 28,04.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Marche;*
- nota prot. 4398 del 30.04.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio del Molise;*
- nota prot. 7621 del 30.04.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Torino;*
- nota prot. 6470 del 30.04,21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo;*
- nota prot. 11070 del 03,05.21 della Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le province di Pistoia e Prato;*
- nota prot. 2474 del 15.09.20 del Parco Archeologico di Ercolano, e quindi le seguenti comunicazioni:*
- nota prot. 7980 dell' 11.03.21 della Regione Friuli Venezia Giulia - Ente di decentramento regionale di Udine;*
- nota prot. 8242 del 16.03.21 della Regione Friuli Venezia Giulia - Ente di decentramento regionale di Trieste;*
- nota prot. 19718 del 23,04.21 dell'ARTA dell'Abruzzo:*
- nota prot. 69664 del 30.04.21 dell'ARPA della Lombardia.*

Premesso che il procedimento è ancora in fase di scoping e che comunque è pervenuto un numero decisamente ridotto di pareri dagli uffici periferici, anche a causa dei tempi ristretti, si deve innanzitutto rilevare come, per quanto riguarda gli aspetti della tutela archeologica, da varie parti sia stata sottolineata la limitatezza del Rapporto Preliminare, che si riferisce esclusivamente ai beni individuati ai sensi degli artt. 136 e 142 del D. Lgs. 42/2004.

Nella realtà, invece, tra le aree non idonee, e che anzi potrebbero subire danni pesanti dall'esecuzione di indagini conoscitive o escavazioni non preventivamente autorizzate dalle Soprintendenze territoriali, va ricompresa una quantità cospicua di siti di interesse archeologico sottoposti a tutela ai sensi della Parte 11 del Decreto sopra citato e segnalati nella cartografia delle singole Soprintendenza oltre che negli strumenti urbanistici dei singoli Comuni e nelle banche dati delle varie Regioni.

Il Piano per la transazione energetica sostenibile delle aree idonee dovrebbe essere «uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie volto ad individuare le aree dove sarà possibile svolgere o continuare le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile» e quindi dovrebbe «individuare un quadro di riferimento delle aree ove è consentito lo svolgimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale, volto a valorizzare la sostenibilità ambientale, sociale ed economica delle stesse» tenendo conto «di tutte le caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico ed alle vigenti pianificazioni». Per quanto riguarda le aree marine, poi, «deve principalmente considerare i possibili effetti sull'ecosistema, nonché tenere conto dell'analisi delle rotte marittime, della pescosità delle aree e della possibile interferenza delle coste», ma si ritiene altresì importante segnalare l'alta densità di siti archeologici più o meno sommersi che rendono non idonee agli interventi previsti ampi tratti di coste.

Si chiede pertanto di implementare gli studi preliminari con i piani di gestione degli spazi marittimi ma soprattutto, considerato il riferimento alla fascia marina compresa tra le 12 e le 14 miglia, si ricordano le competenze della Soprintendenza Nazionale per il Patrimonio Culturale Subacqueo, così come previste dalla Circolare n. 7 emanata dalla Direzione generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio in data 8 marzo 20121.

Nell'individuazione delle aree idonee a svolgere le attività di prospezione, ricerca e coltivazione, considerato il forte impatto che tale tipo di attività comporta sul sottosuolo e di conseguenza sul patrimonio archeologico sepolto, andrà «inoltre tenuta in debita considerazione, per quanto attiene le aree e i parchi archeologici valorizzati, la necessità di salvaguardare il contesto territoriale in cui sono inseriti e, di conseguenza, la percezione anche visiva degli stessi». Non tutte le aree archeologiche note, tuttavia, sono state fatte oggetto di valorizzazione, e forse è soprattutto a queste ultime dovrà essere prestata particolare attenzione in quanto taluni interventi possono incidere in maniera significativa sul paesaggio, che spesso conserva contesti pluristratificati. La maggior parte del territorio italiano è caratterizzato da un ingente patrimonio archeologico sepolto e solo in minima parte riportato in luce e reso fruibile attraverso la restituzione alla comunità, e in proposito si ritiene possa giovare quanto affermato nel Quadro Territoriale Regionale Paesaggistico della Calabria, approvato con D.C.R. n. 134 del 01.08,2016 e pubblicato sul BVRC n. 84 del 05.08.2016, al Tomo I, cap. 6.4, p. 293: «la progettazione delle trasformazioni del territorio necessita



**MINISTERO
DELLA
CULTURA**

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

AR

di considerare il rischio archeologico per le seguenti ragioni: ottimizzare l'interazione tra patrimonio archeologico e sviluppo infrastrutturale; contribuire ad una migliore qualità dei progetti, una maggiore sostenibilità ambientale delle opere, una corretta gestione del rischio archeologico e un'ottimizzazione dei costi; inserire correttamente l'opera nelle realtà storico-territoriali; migliorare la qualità complessiva del progetto; ottimizzare tempi e costi dell'opera; minimizzare il rischio archeologico in fase esecutiva; assicurare una valorizzazione delle emergenze storico-archeologiche; garantire un maggior beneficio per il territorio».

In tale ottica sarà altresì opportuno cercare di limitare il consumo del suolo e la trasformazione del paesaggio, archeologico ma non solo, in tanti luoghi ancora integro e percepito come elemento identitario.

Tutti gli Istituti concordano infine sul fatto che gli interventi dovranno essere preliminarmente sottoposti alle procedure previste in sede di legislazione sull'archeologia preventiva.

A prescindere dalle osservazioni sui contenuti e sugli obiettivi del Piano, infatti, i Responsabili di settore delle varie Soprintendenze hanno unanimemente evidenziato la necessità di procedere, già in fase di progetto di fattibilità, alla redazione della documentazione richiesta ai sensi dell'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 segnalando altresì l'opportunità di un'interlocuzione diretta con gli Istituti territoriali di tutela e i Parchi Archeologici, che potranno fornire tutte le specifiche relative non solo alle aree vincolate, ma anche a quelle con prescrizioni di tutela indiretta e soprattutto alle aree i cui procedimenti di vincolo siano in itinere, ma ancora privi di provvedimento formale,

Considerata la natura strategica del Piano, i vari Istituti preposti alla tutela del territorio e dei beni culturali in esso conservati si riservano di avanzare ulteriori considerazioni e puntualizzazioni in sede di valutazione di dettaglio dei singoli interventi, i cui effetti e le eventuali criticità - potranno essere misurati solo sulla base di un'adeguata documentazione di progetto.>;

Il SERVIZIO III (Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico), di questa DG ABAP, con parere endoprocedimentale di competenza, nota prot. n. 15469 del 07/05/2021, osserva quanto segue:

< Con riferimento alla nota prot. n. 13993 del 27.04.2021, con la quale codesto Servizio ha richiesto di esprimere osservazioni e suggerimenti sui contenuti che il Rapporto Ambientale del Piano in oggetto debba comprendere al fine di tutelare i beni culturali potenzialmente coinvolti dal Piano in esame, lo scrivente Servizio ha provveduto alla disamina della documentazione disponibile sul sito del Ministero della Transizione Ecologica all'indirizzo <https://va.minambiente.it/it/IT/Oggetti/Documentazione/7763/11267>, nonché delle osservazioni contenute nelle seguenti note degli Uffici periferici del MiC:

- note prot. n. 2675 del 23.03.2021 e prot. n. 2679 del 23.03.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari;
- nota prot. n. 3553 del 26.04.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la provincia di Cosenza;
- nota prot. n. 9420 del 28.04.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio delle Marche;
- nota prot. n. 1534 del 29.04.2021 del Parco Archeologico di Ercolano;
- nota prot. n. 6470 del 30.04.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per le provincie di Alessandria, Asti e Cuneo;
- nota prot. n. 7621 del 30.04.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Torino;
- nota prot. n. 4398 del 30.04.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio del Molise;
- nota prot. n. 11070 del 03.05.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Firenze e per le provincie di Pistoia e Prato;
- nota prot. n. 3058 del 03.05.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per l'area metropolitana di Roma, la provincia di Viterbo e l'Etruria meridionale;
- nota prot. n. 2765 del 04.05.2021 del Parco Archeologico dei Campi Flegrei;
- nota prot. n. 13039 del 04.05.2021 della Soprintendenza Archeologia belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Venezia e per le provincie di Belluno, Padova e Treviso.

Premesso che il Piano per la transizione energetica sostenibile delle aree idonee (PiTESAI) rappresenta "uno strumento di pianificazione generale delle attività minerarie sul territorio nazionale, volto ad individuare le aree dove sarà possibile svolgere o continuare a svolgere le attività di ricerca, prospezione e coltivazione degli idrocarburi in modo sostenibile".

Considerato che gli obiettivi principali, globali e strategici e le linee di intervento del suddetto Piano, così come individuati nel Rapporto preliminare ambientale, possono determinare significativi effetti, principalmente negativi, nei



RB

confronti del patrimonio culturale, questo Servizio, per quanto attiene agli aspetti di tutela storico artistica e architettonica, concorda con le osservazioni degli Uffici periferici del MiC e in particolare evidenzia quanto segue:

- nel Rapporto preliminare sono riportate delle tabelle per gli strati informativi per la definizione dei vincoli assoluti/relativi in ambito terrestre/marino in cui sono state prese in considerazione esclusivamente le "Aree di cui al D.lgs. 42/2004, art. 136 e 142", escludendo pertanto i beni e le aree di interesse archeologico sottoposte a tutela ai sensi della parte II del Decreto citato, nonché i siti e le aree esterne di protezione inseriti nella lista del Patrimonio mondiale dell'UNESCO, pertanto sarebbe necessario integrare gli elenchi degli strati informativi proposti con le suddette categorie;
- il Rapporto preliminare relativo al Piano in oggetto menziona il D.Lgs 42/2004 solo per quanto attiene le implicazioni paesaggistiche del Piano, mentre non sono indicati gli impatti sugli altri beni culturali, quindi risulta necessario un approfondimento di tali impatti anche rispetto al patrimonio culturale architettonico e archeologico, valutando l'opportunità di disciplinare possibili distanze consone tra apprestamenti utili alla ricerca e sfruttamento delle coltivazioni sotterranee e i beni culturali e paesaggistici tutelati;
- nel Rapporto Ambientale, al fine di poter valutare l'efficacia delle strategie proposte, dovrebbero venire implementate le descrizioni, sia dal punto di vista qualitativo, ma anche e soprattutto quantitativo, delle variazioni che saranno conseguenti alla individuazione delle cosiddette 'aree idonee', insieme allo studio e all'analisi di diversi scenari alternativi, auspicando anche valutazioni relative a parziali attuazioni del piano;
- nel Rapporto ambientale dovranno essere ulteriormente integrate le misure previste per impedire, ridurre o compensare nel modo più completo possibile gli eventuali impatti negativi significativi conseguenti all'attuazione del piano, nonché l'individuazione delle eventuali alternative e delle ragioni che hanno motivato le scelte, sia per quanto riguarda la sostenibilità paesaggistica che la compatibilità rispetto ai beni culturali interessati;
- nel Rapporto Ambientale infine dovrà comprendere la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano, con particolare riferimento a quelli che interessano il patrimonio culturale (beni culturali e paesaggistici).>;

Il Servizio V – Tutela del Paesaggio di questa Direzione Generale, valutato il Rapporto ambientale preliminare e gli ulteriori documenti ad esso allegati, preso atto di tutte le osservazioni sopracitate, anche a carattere più puntuale e specifico, riferite agli specifici contesti territoriali di competenza, che andranno comunque recepite in sede di redazione del Piano e del Rapporto Ambientale ai fini della consultazione pubblica di VAS, **nell'evidenziare come dall'esame delle osservazioni pervenute emerga una diffusa esigenza di coordinamento generale del redigendo Piano con gli altri strumenti di programmazione strategica a carattere nazionale (PNIEC, PNAC, PNCIA, Pianificazione spazio marittimo, Tavolo interistituzionale "aree idonee e non idonee" FER), finalizzato a garantire l'attesa congruenza tra i medesimi**, formula le seguenti ulteriori osservazioni e considerazioni a carattere più generale:

- tra i soggetti con competenze ambientali a cui andrà notificato l'avvio della consultazione pubblica in VAS, oltre a questa Direzione Generale - **Servizio V Tutela del Paesaggio** (mbac-dgabap.servizio5@mailcert.beniculturali.it), **Servizio II Scavi e Tutela del Patrimonio archeologico** (mbac-dg-abap.servizio2@mailcert.beniculturali.it), **Servizio III Tutela del patrimonio storico, artistico e architettonico** - e agli **Uffici Territoriali del MiC** i cui indirizzi PEC sono reperibili sul sito istituzionale al seguente link: <https://www.beniculturali.it/organi-periferici-del-ministero>, andranno altresì considerate le **omologhe strutture del Paesaggio e Beni culturali della Regione Siciliana, della Regione Valle d'Aosta e delle Province Autonome di Trento e Bolzano**, in quanto il MiC non dispone di proprie strutture periferiche su questi ambiti amministrativi a statuto speciale;
- nel Rapporto Preliminare, a pagina 8, si richiama quanto chiarito dalla Legge 28 febbraio 2020 n. 8 rispetto alle previsioni di non compatibilità del redigendo PiTESAI; in virtù della citata legge "nelle aree non compatibili è comunque ammessa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili".

A tal proposito si sottolinea la necessità di coordinamento tra il "Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle Aree Idonee" con i decreti che il Presidente del Consiglio dei Ministri dovrebbe adottare, "successivamente aggiornati, ove necessario, con cadenza semestrale, individuando le tipologie di



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

*RB

progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC), nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche e delle aree sia a terra che a mare caratterizzate dalla presenza di siti di interesse nazionale da bonificare ovvero limitrofe, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA o a VIA in sede statale ai sensi del comma 2" di cui all'art. 7 bis comma 2-bis della citata Legge;

- Nell'Allegato al Rapporto preliminare (pag. 22 e segg.) si fa riferimento alle finalità espresse nella Convenzione del Consiglio d'Europa per la Tutela del Patrimonio archeologico (Convenzione de "La Valletta"), e nel Rapporto Preliminare (pag. 200 e segg.) si riportano i dati ISPRA relativi alle aree protette marine, nelle quali rientrano parchi sommersi di interesse archeologico. A tal riguardo si mettono in evidenza alcune considerazioni più specifiche in relazione al Piano quale strumento normativo che definisce il quadro di riferimento per la programmazione delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale (sia terraferma che mare):
 - l'attuazione delle misure previste nel Piano e che interessano aree ad alto rischio archeologico (sulla terraferma) non potrà comunque prescindere, di volta in volta, da una specifica e puntuale Valutazione del Rischio Archeologico tanto sull'area ritenuta idonea all'estrazione quanto sul contesto circostante;
 - l'attuazione delle misure previste nel Piano e che interessano il mare, qualora gli interventi dovessero essere ricompresi entro le 12 miglia nautiche non potranno prescindere da una specifica e puntuale Valutazione del Rischio Archeologico.

Inoltre, vista La Convenzione sulla Protezione del Patrimonio Culturale Subacqueo (Convezione UNESCO 2001), ratificata in Italia con la Legge 23 ottobre 2009, n. 157, in particolare gli artt. 5, 9 e le Regole n. 10, 26, 27 di cui all'Allegato Convenzione, il Piano e il relativo Rapporto Ambientale dovrà considerare che, prima di qualsiasi attività diretta sul patrimonio culturale sommerso, dovrà essere redatta apposita progettazione da sottoporre a questo Ministero. Pertanto, nelle attività di progettazione derivanti dal PiTESAI, dovrà essere prevista l'elaborazione di apposite carte batimetriche in cui siano indicate puntualmente tutte le aree oggetto di prelievo delle cosiddette "sabbie marine relitte" dai fondali, da utilizzare per i ripascimenti; inoltre, dovranno essere redatte anche le carte di rischio archeologico per i tratti di mare oggetto degli interventi. Dovrà essere, inoltre, indicata la profondità dei fondali oggetto dei prelievi di sabbie, accertando nella fase relativa alla redazione del documento di valutazione archeologica preventiva, l'assenza o meno di reperti sommersi, tramite apposita strumentazione (ecoscandaglio o altra tecnologia) i cui risultati dovranno essere interpretati da personale archeologo subacqueo in possesso dei requisiti e di esperienza nel settore dell'archeologia subacquea e nella interpretazione dei dati dell'esplorazione con strumentazione sonar. Le suddette considerazioni dovranno essere adeguatamente esplicitate nel Piano e nel relativo Rapporto Ambientale.

- Dovranno essere adeguatamente previsti, studiati ed esplicitati nel rapporto ambientale i potenziali fenomeni di subsidenza, ovvero l'abbassamento dell'altimetria del terreno correlato ai processi estrattivi, fenomeni spesso generati dalle trivellazioni. Tali analisi andranno affrontate non solo in rapporto alle aree di sedime degli impianti, ma anche rispetto all'area vasta e alle possibili ricadute negative sui beni culturali presenti sul territorio interessato. Tali valutazioni, infatti, dovrebbero essere prese in considerazione tra i possibili criteri per la determinazione delle aree idonee e non idonee.
- per la verifica delle possibili interferenze di azioni, misure o interventi strutturali previsti dal Piano con il patrimonio culturale (paesaggio e beni culturali), nonché per le necessarie **analisi e valutazioni di coerenza interna ed esterna del Piano stesso**, si ritiene opportuno ci si avvalga contestualmente sia delle piattaforme informative territoriali delle singole Regioni specificamente dedicate alla pianificazione paesaggistica - nei casi in cui sia comunque vigente un Piano Paesaggistico Regionale o altro strumento di pianificazione territoriale con valenza paesaggistica - sia di eventuali censimenti, a scala regionale, dei siti



* RB

non idonei alla prosecuzione delle attività ricerca e prospezione di idrocarburi o all'installazione e all'esercizio di impianti ex novo, oltre che delle seguenti **banche dati e sistemi informativi territoriali del MiC**:

- SITAP (Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico), afferente a questa Direzione Generale, consultabile all'indirizzo: <http://www.sitap.beniculturali.it/>
 - CARTA DEL RISCHIO del patrimonio culturale, afferente all'Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro - ISCR, consultabile all'indirizzo: <http://www.cartadelrischio.it/>
 - VINCOLI IN RETE - consultabile all'indirizzo: <http://vincoliinrete.beniculturali.it/VincoliInRete/vir/utente/login> (in cui sono riferiti anche alcuni dati relativi al patrimonio naturale subacqueo)
 - Patrimonio Mondiale UNESCO - consultabile all'indirizzo: <http://www.unesco.it/>
 - SIGEC – Sistema Generale del Catalogo - consultabile all'indirizzo: <http://www.iccd.beniculturali.it/index.php?it/118/sistema-informativo-generale-del-catalogo-sigec>
 - OPEN DATA MiC – piattaforma interoperabile *user-friendly* consultabile all'indirizzo: <http://dati.beniculturali.it/>
 - WebGis RAPTOR – geodatabase gestionale che censisce i siti archeologici nazionali, consultabile all'indirizzo: www.raptor.beniculturali.it
- per le integrazioni e i necessari approfondimenti al Piano e al RA, per una corretta considerazione di tutti i possibili effetti derivanti dalla attuazione del Piano stesso, si dovrà tener conto del rispetto, oltre che delle norme prescrittive dei singoli piani paesaggistici regionali, anche delle seguenti **norme di tutela di cui al Codice, D.L.gs. n. 42/2004 e ss.mm.ii.**:
 - art. 7 bis – Espressioni di identità culturale collettiva (Patrimonio UNESCO),
 - art. 10 – Beni Culturali;
 - art. 11 – Cose oggetto di specifiche disposizioni di tutela;
 - art. 45, 46 e 47 – Altre forme di protezione – Prescrizioni di tutela indiretta (zone di rispetto del vincolo);
 - art. 94 – Convenzione UNESCO sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo;
 - art. 134 – Beni Paesaggistici;
 - art. 136 – Immobili ed aree di notevole interesse pubblico (vincoli decretati);
 - art. 142 – Aree tutelate per legge (c.d. zone Galasso);
 - art. 143, comma 1, lett. e) - aree riconosciute di interesse paesaggistico dai Piani Paesaggistici regionali;
 - art. 143, comma 1, lett. g) - zone di riqualificazione paesaggistica;
 - art. 152 – Interventi soggetti a particolari prescrizioni;
 - nel **quadro di riferimento normativo**, dovranno essere considerate anche le **Convenzioni internazionali** riferite al paesaggio e al patrimonio culturale materiale e immateriale, qui di seguito elencate:
 - A. la Convenzione dell'Aja del 14 maggio 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato e i suoi due Protocolli, che mira a proteggere determinati beni culturali dagli effetti devastanti della guerra (Ratificata dall'Italia con legge 7 febbraio 1958, n. 279 (in *Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 87 dell'11 aprile 1958*);
 - B. la Convenzione culturale europea, firmata a Parigi il 19 dicembre 1954 (in Council of Europe, European Treaty Series n. 18);
 - C. la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio architettonico d'Europa, firmata a Granada il 3 ottobre 1985 (in European Treaty Series n. 121), che è stata ratificata dall'Italia (legge 15 febbraio 1988, n. 93, in *Gazz. Uff. Suppl. Ord. n. 62 del 15 marzo 1989*) ed è in vigore dal 1° settembre 1989 (cfr. G.U. n. 170 del 22 agosto 1989).
 - D. la Convenzione per la protezione del patrimonio archeologico firmata a Londra il 6 maggio 1969 (in European Treaty Series, n. 66), sottoposta a revisione con la Convenzione europea per la



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"

Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554

PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it

PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

35 di 37

*RB

protezione del patrimonio archeologico, fatta a La Valletta il 16 gennaio 1992 (in European Treaty Series n. 143);

- E. la Convenzione di Parigi del 14 novembre 1970, concernente le misure da prendere per vietare ed impedire l'importazione, l'esportazione e il trasferimento di proprietà illeciti di beni culturali, che cerca di arginare il fenomeno del traffico illecito delle opere d'arte da un Paese all'altro, imponendo obblighi di restituzione dei beni rubati dai musei e esportati in violazione della legge dello Stato di provenienza (ratificata dall'Italia con legge 30 ottobre 1975 n.873, in Gazz.Uff. Suppl. Ord. n. 49 del 24 febbraio 1976);
 - F. la Convenzione di Parigi del 16 novembre 1972 sulla tutela del patrimonio culturale e naturale mondiale, che si occupa del patrimonio immobiliare e richiede la cooperazione dei vari paesi nella conservazione e protezione dei beni più importanti per la storia, l'arte, la scienza e anche le bellezze naturali (ratificata dall'Italia, legge 6 aprile 1977, n. 184, in Gazz.Uff. n. 129 del 13 maggio 1977).
 - G. la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 *European Landscape Convention*, ratificata il 4 maggio 2006 (ETS n.176).
 - H. la Convenzione sulla protezione del patrimonio culturale subacqueo (*Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 2 novembre 2001;
 - I. la Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale (*Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage*), adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, che mira a tutelare le espressioni culturali viventi e prevalentemente immateriali del Sud del Mondo non erano rappresentate nelle convenzioni precedenti .
 - J. la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità di espressioni culturali (*Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions*), fatta a Parigi il 20 ottobre 2005
 - K. la Convenzione Europea del Paesaggio, firmata a Firenze il 20 ottobre 2000 *European Landscape Convention*, ratificata il 4 maggio 2006 (ETS n.176).
 - L. la Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società (c.d. Convenzione di Faro), firmata a Faro (Portogallo) il 27 ottobre 2005, sottoscritta dall'Italia a Strasburgo il 27 febbraio 2013.
 - M. la Risoluzione del Consiglio d'Europa del 12 febbraio 2001 sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale (13982/2000/CE);
 - N. la Risoluzione del Parlamento europeo sulla tutela del patrimonio naturale, architettonico e culturale europeo nelle zone rurali e nelle regioni insulari (2006/2050/CE);
- per l'**analisi di coerenza interna ed esterna del Piano**, il Rapporto Ambientale dovrà anche considerare i **Piani di gestione dei siti UNESCO**, oltre che verificare la **coerenza con i contenuti pianificatori e le norme di tutela dei Piani paesaggistici regionali**, anche al fine di evitare, fin dalle fasi preliminari della progettazione/programmazione, le interferenze con le aree sottoposte a provvedimento di vincolo, o già indiziate archeologicamente, così da programmare, nelle fasi successive di attuazione del Piano, anche l'esecuzione di studi mirati alla valutazione preventiva dell'interesse archeologico delle aree coinvolte al fine di poter valutare tutti i possibili impatti delle opere previste sul patrimonio archeologico;
 - il **piano di monitoraggio VAS** dovrà essere adeguatamente strutturato ed esplicitato nel rapporto ambientale e dovrà prevedere tempi, periodicità e modalità per un'adeguata attività di reporting degli esiti del monitoraggio stesso (si propone la periodicità annuale).
- Anche per il suddetto Piano andranno considerati specifici indicatori per il paesaggio, i beni culturali e i siti UNESCO, secondo le tipologie dei vincoli sopra elencati e alla gradualità delle norme di tutela dettate dai Piani paesaggistici regionali e dai Piani di gestione dei Siti UNESCO. A tal fine potranno essere presi in considerazione anche gli **Indicatori BES Istat 9 – Riferiti al Paesaggio e al Patrimonio Culturale**, che potranno essere utili sia ai fini del Piano di monitoraggio VAS, sia quali indicatori per le analisi di contesto



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it

36 di 37

TAB

<https://www4.istat.it/it/benessere-e-sostenibilit%C3%A0/misure-del-benessere/le-12-dimensioni-del-benessere/paesaggio-e-patrimonio-culturale>

Si ritiene infatti non esaustiva la descrizione delle misure previste in merito al monitoraggio e al controllo degli impatti ambientali significativi. Il Rapporto Preliminare si limita a descrivere in maniera troppo sintetica l'approccio metodologico che guiderà il sistema di monitoraggio, illustrandone genericamente gli obiettivi e alludendo al sistema degli indicatori da prendere in considerazione, senza, tuttavia, definire nel merito i soggetti preposti alla organizzazione e alla gestione, le modalità di raccolta dei dati e, quindi, la loro attendibilità, nonché la elaborazione degli indicatori necessari alla valutazione degli impatti in fase di monitoraggio del piano, che dovranno necessariamente essere riferiti anche al paesaggio e ai beni culturali oltre che ai fattori prettamente ambientali e faunistici. Preme a tal proposito precisare che nella fase attuativa del programma, le azioni previste dovranno essere oggetto di specifici progetti da concertare in sede locale con le amministrazioni interessate, attraverso A.P.Q. (Accordi di Programma Quadro) o altre forme di accordo, che dovranno sempre prevedere il coinvolgimento degli uffici territoriali del MiC.

Quanto sopra esposto, si ritiene utile al fine di costruire un efficace scenario di riferimento che possa, contestualmente, sia rappresentare gli effetti di azioni e politiche già definite e vigenti, che rappresentare un adeguato termine di confronto per valutare gli effetti del previsto scenario "di policy" del presente Piano, così da governare gli impatti, diretti ed indiretti, che le politiche, previste e implementate dal Piano stesso, avranno sul territorio nazionale in termini di compatibilità rispetto al paesaggio e ai beni del patrimonio culturale da tutelarsi.


Il Responsabile del Procedimento
Funzionario amministrativo
Riccardo Brugnoli



Il Dirigente del Servizio V
arch. Rocco Rosario Tramutola



IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Federica Galloni



MINISTERO
DELLA
CULTURA

SERVIZIO V "TUTELA DEL PAESAGGIO"
Via di San Michele 22, 00153 Roma - TEL. 06-6723.4554
PEC: mbac-dg-abap.servizio5@mailcert.beniculturali.it
PEO: dg-abap.servizio5@beniculturali.it